

XII LEGISLATURA

REGIONE LAZIO

CONSIGLIO REGIONALE

Si attesta che il Consiglio regionale il 14 febbraio 2024 ha approvato la

DELIBERAZIONE N. 1

concernente:

**“PIANO DELLA RISERVA NATURALE
REGIONALE LAGO DI POSTA FIBRENO”**

**Testo coordinato formalmente ai sensi dell'articolo 71 del Regolamento dei lavori del
Consiglio regionale.**

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO lo Statuto;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche, che detta le norme in materia di aree naturali protette regionali, secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 29 gennaio 1983, n. 10 di istituzione della Riserva naturale regionale lago di Posta Fibreno, nel territorio del Comune di Posta Fibreno;

VISTO l'articolo 4 della l.r. 10/1983 con il quale viene affidata la gestione della Riserva naturale regionale lago di Posta Fibreno al Comune di Posta Fibreno;

VISTO l'articolo 26 della l.r. 29/1997 e successive modifiche, nel quale si stabiliscono le procedure e i termini per l'approvazione del Piano dell'area naturale protetta;

PRESO ATTO che il Comune di Posta Fibreno, Ente di gestione della Riserva naturale regionale lago di Posta Fibreno, ha rispettato le procedure previste dall'articolo 26 della l.r. 29/1997;

CONSIDERATO che, con deliberazione del Consiglio comunale 2 marzo 2015, n. 1, integrata dalla deliberazione del Consiglio comunale 22 maggio 2015, n. 7 di adozione del Rapporto Ambientale e della Sintesi non Tecnica, l'Ente di gestione ha adottato a maggioranza il Piano della Riserva naturale regionale lago di Posta Fibreno di cui all'Allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 17 novembre 2023, n. 744 avente ad oggetto la proposta di deliberazione consiliare concernente: "Piano della Riserva naturale regionale lago di Posta Fibreno, ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche", composta dai seguenti elaborati:

- Allegato A.a - Relazione generale
- Allegato A.b - Tav. 1 - Inquadramento territoriale
- Allegato A.c - Tav. 6.1 - Analisi Fasce altimetriche da CTR 1:10.000
- Allegato A.d - Tav. 6.2 - Analisi Carta Idrogeologica
- Allegato A.e - Tav. 2 - P.T.P. tavola 12 vigente
- Allegato A.f - Tav. 3.1 - Piano Territoriale Paesistico Regionale P.T.P.R. tavola A
- Allegato A.g - Tav. 3.2 - Piano Territoriale Paesistico Regionale P.T.P.R. tavola B
- Allegato A.h - Tav. 3.3 - Piano Territoriale Paesistico Regionale P.T.P.R. tavola C
- Allegato A.i - Tav. 4.1 - Piano di Bacino
- Allegato A.j - Tav. 4.2 - Vincolo Idrogeologico

- Allegato A.k - Tav. 5 - PRG vigente e Zone di Riserva
- Allegato A.l - Tav. 6.3 - Analisi Carta Geologica Idrologica Geomorfologica
- Allegato A.m - Tav. 6.4 - Analisi Vegetazione
- Allegato A.n - Tav. 6.5 - Analisi Aree di particolare importanza naturalistica
- Allegato A.o - Tav. 6.6 - Analisi Valori naturalistici
- Allegato A.p - Tav. 6.7 - Analisi Carta Habitat Natura 2000 SIC-ZPS IT6050015 “Lago di Posta Fibreno”
- Allegato A.q - Tav. 6.8 - Analisi carta della fauna di Direttiva (Habitat e uccelli) SIC-ZPS IT6050015 Lago di Posta Fibreno
- Allegato A.r - Tav. 6.9 - Analisi Territorio agricolo e paesaggi rurali
- Allegato A.s - Tav. 6.10 - Analisi Ricognizione dei beni architettonici territoriali
- Allegato A.t - Tav. 6.11 - Analisi Occupazione del suolo per usi urbani
- Allegato A.u - Tav. 6.12 - Analisi Tipologie della costruzione insediativa attuale e luoghi specializzati
- Allegato A.v - Studio d’incidenza
- Allegato A.w - Tav. 7 - Schema di Piano
- Allegato A.x - Tav. 8 - Piano Territoriale Paesistico Regionale P.T.P.R. tavola A con zonizzazione
- Allegato A.y - Tav. 8.1 - Piano Territoriale Paesistico Regionale P.T.P.R. tavola B con zonizzazione
- Allegato A.z - Tav. 8.2 - Piano Territoriale Paesistico Regionale P.T.P.R. tavola C con zonizzazione
- Allegato A.1 - Norme Tecniche di Attuazione
- Allegato A.2 - TAV. 9 - Viabilità
- Allegato A.3 - TAV.9.1 -Terreni proprietà comunali
- Allegato A.4 - TAV.9.2 - Interventi piano triennale
- Allegato A.5 - TAV.10 - Perimetrazione definitiva della Riserva e assetto secondo la Legge istitutiva
- Allegato A.6 - TAV.11 - Assetto della Riserva e Zonizzazione
- Allegato A.7 - Rapporto Ambientale
- Allegato A.8 - Sintesi Non Tecnica

VISTO l’articolo 26, comma 4, della l.r. 29/1997, in merito alle procedure per consentire a chiunque di prendere visione del suddetto Piano al fine di presentare eventuali osservazioni scritte all’Ente di gestione;

PRESO ATTO della pubblicazione, ai sensi dell’articolo 26, comma 4, della l.r. 29/1997, dell’avviso di adozione del Piano sul quotidiano a diffusione nazionale “Il Messaggero” del 3 aprile 2015 e del deposito dello stesso presso le sedi degli enti interessati e del fatto che i documenti sono stati pubblicati sui siti *web* corrispondenti;

CONSIDERATO che, conformemente alla disciplina dettata dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche, il Piano della Riserva è stato sottoposto a procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e che in base all’articolo 14 del citato decreto è previsto che l’autorità procedente pubblichi un avviso con l’indicazione delle sedi nelle quali può essere presa visione del Piano e del Rapporto Ambientale, e che nei termini previsti dal medesimo articolo 14 chiunque possa presentare osservazioni in merito, nonché fornire elementi valutativi o conoscitivi ulteriori;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 14 del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche, si è proceduto alla pubblicazione dell'avviso di adozione del Piano, del Rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio del 24 marzo 2015, n. 24, s.o. n. 1, e al deposito presso le sedi degli Enti locali interessati e che i documenti sono stati pubblicati sui siti *web* degli stessi Enti locali;

VISTO che non risultano pervenute entro i termini stabiliti per la presentazione né osservazioni al Piano né contributi utili al procedimento di VAS;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale 29 giugno 2015, n. 10, di cui all'Allegato B alla predetta deliberazione della Giunta regionale, con cui l'Ente di gestione prende atto che non sono state presentate osservazioni al Piano e conferma il piano della Riserva naturale regionale lago di Posta Fibreno come già adottato;

TENUTO CONTO che decorsi i termini previsti dalla pubblicazione del Rapporto Ambientale di cui sopra, previsti dall'articolo 14 del d.lgs. 152/2006, è pervenuta all'Autorità competente la nota del 5 giugno 2015, prot. n. 303638 dell'Area sistemi naturali della Direzione regionale infrastrutture, ambiente e politiche abitative, con cui si trasmette per competenza il parere favorevole sullo Studio di Valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e successive modifiche, allegato al Rapporto Ambientale stesso;

PRESO ATTO del parere motivato di VAS espresso con determinazione del Direttore della Direzione regionale territorio, urbanistica, mobilità e rifiuti - Area autorizzazioni paesaggistiche e Valutazione ambientale strategica 20 agosto 2015, n. G10210, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio del 27 agosto 2015, n. 69 di cui all'Allegato C alla predetta deliberazione della Giunta regionale;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale del 2 ottobre 2015, n. 26, di cui all'Allegato D alla predetta deliberazione della Giunta regionale, con cui l'Ente di gestione riadotta il Piano della Riserva naturale regionale lago di Posta Fibreno in recepimento del Parere Motivato;

CONSIDERATA la deliberazione della Giunta comunale 8 ottobre 2021, n. 74, di cui all'Allegato E alla predetta deliberazione della Giunta regionale, con la quale l'Ente di gestione, nel recepire le considerazioni ambientali e il Parere Motivato, pervenuti nell'ambito del procedimento di VAS, ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche, ha preso atto dell'elaborato Dichiarazione di Sintesi, redatto ai sensi dell'articolo 17 del medesimo decreto, nonché delle modifiche apportate;

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale 21 aprile 2021, n. 5 concernente l'approvazione del Piano territoriale paesaggistico regionale (PTPR), pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio 10 giugno 2021, n. 56, s.o. n. 2;

VISTO l'articolo 145 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) che detta le

disposizioni per il coordinamento della pianificazione paesaggistica con gli altri strumenti di pianificazione territoriale;

TENUTO CONTO che in fase di istruttoria tecnico-amministrativa è stata assicurata la conformazione del Piano della Riserva naturale lago di Posta Fibreno con il PTPR, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 5/2021, ai sensi del citato articolo 145 del d.lgs. 42/2004;

VISTA la determinazione del 5 settembre 2023, n. G11725 del Direttore della direzione regionale ambiente, di cui all'Allegato F alla predetta deliberazione della Giunta regionale, con la quale si prende atto delle risultanze della Relazione istruttoria redatta dagli uffici e si formulano proposte di modifica e integrazione e si approva la graficizzazione delle suddette proposte di modifica e integrazione istruttoria;

RITENUTO di dare atto che gli elaborati di cui all'Allegato G alla predetta deliberazione della Giunta regionale, sono da considerarsi esclusivamente elaborati descrittivi, di analisi e di sintesi facenti parte del processo di formazione del Piano della Riserva naturale regionale lago di Posta Fibreno e della procedura di VAS, disciplinata dal d.lgs. 152/2006 e successive modifiche, e che, ad alcuni di essi di seguito riportati, sono state apportate correzioni di mera natura formale:

Valutazione Ambientale Strategica (D)

- Allegato G.D.a - Rapporto Ambientale
- Allegato G.D.b - Sintesi Non Tecnica

Elaborati descrittivi (F), di analisi (G) e di sintesi (H):

- Allegato G.F.a - RELAZIONE GENERALE
- Allegato G.F.b - Tav. 1 - Inquadramento territoriale
- Allegato G.F.c - Tav. 6.1 - Fasce altimetriche da CTR 1:10000
- Allegato G.F.d - Tav. 6.2 - Carta Idrogeologica
- Allegato G.G.a - Tav. 2 - PTP tavola 12 vigente (Annullata)
- Allegato G.G.b - Tav. 3.1 - Piano Territoriale Paesistico Regionale P.T.P.R. tavola A
- Allegato G.G.c - Tav. 3.2 - Piano Territoriale Paesistico Regionale P.T.P.R. tavola B
- Allegato G.G.d - Tav. 3.3 - Piano Territoriale Paesistico Regionale P.T.P.R. tavola C
- Allegato G.G.e - Tav. 4.1 - Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico - Rischio di Frana [PSAI-RF]
- Allegato G.G.f - Tav. 4.2 - Vincolo Idrogeologico
- Allegato G.G.g - Tav. 5 - PRG vigente e Zone di Riserva
- Allegato G.G.h - Tav. 6.3 - Analisi, Carta Geologica, Idrologica, Geomorfologica
- Allegato G.G.i - Tav. 6.4 - Analisi Vegetazione
- Allegato G.G.l - Tav. 6.5 - Analisi Aree di particolare importanza naturalistica
- Allegato G.G.m - Tav. 6.6 - Analisi Valori naturalistici
- Allegato G.G.n - Tav. 6.7 - Analisi Carta habitat Natura 2000 ZSC-ZPS IT6050015 "Lago di Posta Fibreno"
- Allegato G.G.o - Tav. 6.8 - Analisi Carta della fauna di Direttiva (Habitat e uccelli) ZSC-ZPS IT6050015 Lago di Posta Fibreno
- Allegato G.G.p - Tav. 6.9 - Analisi Territorio agricolo e paesaggi rurali

- Allegato G.G.q - Tav. 6.10 - Analisi Ricognizione dei Beni architettonici territoriali
- Allegato G.G.r - Tav. 6.11 - Analisi Occupazione del suolo per usi urbani
- Allegato G.G.s - Tav. 6.12 - Analisi Tipologie della costruzione insediativa attuale e luoghi specializzati
- Allegato G.G.t - Studio d'incidenza
- Allegato G.H.a - Tav. 7 - Schema di Piano

CONSIDERATO che l'articolo 26, comma 4, della l.r. 29/1997 stabilisce che “(...) *La Giunta regionale, previo esame della struttura regionale competente in materia di aree naturali protette, apporta eventuali modifiche ed integrazioni, pronunciandosi contestualmente sulle osservazioni pervenute e ne propone al Consiglio regionale l'approvazione (...)*”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 17 novembre 2023, n. 744 avente ad oggetto la proposta di deliberazione consiliare concernente: “Piano della Riserva naturale regionale lago di Posta Fibreno, ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche” e i relativi allegati citati, con la quale la Giunta regionale ha sottoposto al Consiglio regionale l'approvazione del Piano della Riserva naturale regionale lago di Posta Fibreno, ai sensi dell'articolo 26, comma 4, della l.r. 29/1997, approvando contestualmente le proprie modifiche ed integrazioni allo stesso;

RITENUTO necessario procedere all'approvazione, ai sensi dell'articolo 26, comma 4, della l.r. 29/1997, del Piano della Riserva naturale regionale lago di Posta Fibreno di cui all'Allegato 1 alla presente deliberazione, composto dai seguenti elaborati:

- Allegato 1.a - Norme Tecniche di Attuazione
- Allegato 1.b - Schede Progetto
- Allegato 1.c - TAV. 9 - Viabilità
- Allegato 1.d - TAV.9.1 -Terreni proprietà comunale
- Allegato 1.e - TAV.9.2 - Carta degli interventi per la riqualificazione ambientale, per l'accessibilità e per la fruizione della Riserva
- Allegato 1.f - TAV.10 - Perimetrazione definitiva della Riserva e Assetto secondo la Legge istitutiva
- Allegato 1.g - TAV.11 - Assetto della Riserva e Zonizzazione;

DELIBERA

le premesse sono parti integranti del presente atto,

- di approvare il Piano della Riserva naturale regionale lago di Posta Fibreno, ai sensi dell'articolo 26, comma 4, della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche, di cui all'Allegato 1 alla presente deliberazione, composto dai seguenti elaborati prescrittivi:
 - Allegato 1.a - Norme Tecniche di Attuazione
 - Allegato 1.b - Schede Progetto
 - Allegato 1.c - TAV. 9 - Viabilità
 - Allegato 1.d - TAV. 9.1 -Terreni proprietà comunale

- Allegato 1.e - TAV. 9.2 - Carta degli interventi per la riqualificazione ambientale, per l'accessibilità e per la fruizione della Riserva
- Allegato 1.f - TAV. 10 - Perimetrazione definitiva della Riserva e Assetto secondo la legge istitutiva
- Allegato 1.g - TAV. 11 - Assetto della Riserva e Zonizzazione.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla medesima data.

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

(Micol Grasselli)

F.to digitalmente Micol Grasselli

**IL PRESIDENTE DELL'AULA
VICE PRESIDENTE**

(Giuseppe Emanuele Cangemi)

F.to digitalmente Giuseppe Emanuele Cangemi

Si attesta che la presente deliberazione, costituita da n. 7 pagine, e i relativi allegati sono conformi al testo deliberato dal Consiglio regionale.

**IL SEGRETARIO GENERALE VICARIO
(Ing. Vincenzo Ialongo)**

F.to digitalmente Vincenzo Ialongo

AT



RISERVA NATURALE REGIONALE “Lago di Posta Fibreno”



NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

PIANO DELLA RISERVA NATURALE REGIONALE “LAGO DI POSTA FIBRENO”

INDICE
TITOLO I - GENERALITÀ
Art. 1 - Finalità del Piano della Riserva
Art. 2 - Riferimenti normativi
Art. 3 - Elaborati del Piano
Art. 4 - Entrata in vigore ed efficacia del Piano. Aggiornamento del Piano
Art. 5 - Ambito di applicazione del Piano
Art. 6 - Perimetrazione definitiva della Riserva
TITOLO II - CONFIGURAZIONE DEL TERRITORIO E DISCIPLINA GENERALE
Art. 7 - Zonizzazione
Art. 8 - Riserva Integrale - ZONA A
Art. 9 - Sottozona A1
Art. 10 - Sottozona A1 <i>bis</i>
Art. 11 - Sottozona A2
Art. 12 - Sottozona A3
Art. 13 - Riserva generale - ZONA B
Art. 14 - Sottozona B1
Art. 15 - Sottozona B2
Art. 16 - Sottozona B3
Art. 17 - Sottozona B4
Art. 18 - Zona di protezione - ZONA C
Art. 19 - Sottozona C1
Art. 20 - Sottozona C2
Art. 21 - Zone di promozione socio-economica - ZONA D
Art. 22 - Sottozona D1
Art. 23 - Sottozona D2
Art. 24 - Sottozona D3
Art. 25 - Sottozona D4
TITOLO III - IL PIANO, LE ALTRE PIANIFICAZIONI E GLI ALTRI STRUMENTI DI TUTELA
Art. 26 - Pianificazione paesaggistica
Art. 27 - Rapporti con la pianificazione di bacino distrettuale e per la tutela delle acque regionali
Art. 28 - Piani di utilizzazione aziendale (PUA) e attività agricole diverse
Art. 29 - Disciplina delle aree gravate da uso civico
TITOLO IV - ATTUAZIONE DEL PIANO
Art. 30 - Strumenti di attuazione del Piano
Art. 31 - Attuazione del Piano
Art. 32 - Schede Progetto
Art. 33 - Promozione dell'agricoltura biologica e dell'agricoltura sociale
Art. 34 - Uso sostenibile dei prodotti fitosanitari

TITOLO V - STRUMENTI PER IL MONITORAGGIO
Art. 35 - Sistema informativo territoriale, monitoraggio e informazione sullo stato dell'ambiente
Art. 36 - Osservatorio della qualità ambientale
Art. 37 - Misure antincendio
Art. 38 - Misure di contenimento delle emissioni luminose
TITOLO VI - INTERPRETAZIONE DEL PIANO
Art. 39 - Cartografia
Art. 40 - Formazioni ripariali, reticolo ecologico, prati e prati pascoli, aree boscate
Art. 41 - Aree della Rete Natura 2000
Art. 42 - Fauna selvatica - Fauna della direttiva europea
Art. 43 - Ulteriori Misure di tutela
TITOLO VII - PROCEDURE DI VERIFICA E DI CONTROLLO
Art. 44 - Nulla osta e verifica di ammissibilità
Art. 45 - Valutazione di Incidenza (VI)

TITOLO I

GENERALITÀ

Art. 1

Finalità del Piano della Riserva

1. Il Piano della Riserva naturale regionale lago di Posta Fibreno, redatto secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e successive modifiche e in conformità a quanto disciplinato dall'articolo 26, comma 6, della 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche, rappresenta lo strumento atto a promuovere le finalità di conservazione, valorizzazione e razionale utilizzazione dell'ambiente naturale, una corretta fruizione di esso e lo sviluppo economico delle comunità locali, come specificato nella legge regionale 29 gennaio 1983, n. 10, istitutiva della Riserva naturale regionale lago di Posta Fibreno.
2. Il Piano intende salvaguardare e promuovere i caratteri distintivi del paesaggio e le risorse naturalistiche ambientali del territorio della Riserva mediante uno sviluppo sostenibile che assicuri l'integrità dell'ecosistema e perseguendo i seguenti obiettivi di carattere generale:
 - migliorare la qualità e le forme di gestione delle acque e del suolo;
 - tutelare ed accrescere la biodiversità, anche attraverso la conservazione ed il miglioramento delle condizioni di continuità ambientale;
 - prevenire i rischi di incendio e di dissesto idrogeologico;
 - gestire e valorizzare i paesaggi naturali ed antropici, nonché i beni storico-architettonici;
 - orientare l'evoluzione del settore turistico-ricettivo ed agricolo assicurando la persistenza del tradizionale rapporto positivo tra le esigenze economiche e produttive locali e quelle del paesaggio;
 - promuovere le attività agro-silvo-pastorali; per attività agro-silvo-pastorali si intendono le attività agricole tradizionali di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 2 novembre 2006, n. 14 (Norme in materia di diversificazione delle attività agricole) e successive modifiche, comprese quelle di cui al medesimo articolo 2, comma 1 bis, lettere c), d) ed e).
3. Nel perseguire gli obiettivi generali di cui al comma 2, il Piano individua i seguenti obiettivi specifici:
 - la difesa delle componenti naturali e la conservazione delle risorse ambientali;
 - la manutenzione e la corretta gestione del territorio individuando gli interventi maggiormente appropriati;
 - l'individuazione e la descrizione del tipo di sviluppo socio-economico e delle modalità di fruizione dell'area senza che ne vengano compromesse le caratteristiche e le risorse;
 - l'individuazione degli elementi di vulnerabilità ambientale e la determinazione delle azioni di riduzione degli stessi ai fini di una maggiore qualità ambientale;
 - la promozione dei processi e delle iniziative di informazione ed educazione ambientale favorendo la fruizione dell'area protetta per scopi didattici;
 - l'identificazione e l'indicazione dei principi per la riqualificazione delle strutture storico-paesaggistiche;
 - la conservazione e il recupero dei valori tipici e tradizionali dell'agricoltura, anche attraverso il rilancio dell'impresa agricola che svolge le proprie attività tenendo presente l'esigenza di conservazione dei beni ambientali e paesaggistici e della difesa idrogeologica;
 - la tutela e la valorizzazione del patrimonio forestale orientandone l'uso secondo principi di silvicoltura naturalistica;
 - la quantificazione delle risorse idriche e delle relative variazioni stagionali, degli usi attuali e delle modalità idonee ad una loro conservazione, individuando i rischi e le fonti di potenziali inquinamenti;

- la tutela e la valorizzazione delle varietà del patrimonio genetico delle specie faunistiche e floristiche;
- la promozione delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario ai sensi della legge regionale 1° marzo 2000, n. 15 (Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario) e successive modifiche;
- la perimetrazione definitiva della Riserva naturale regionale lago di Posta Fibreno;
- le destinazioni di uso, pubblico o privato, e le relative norme di attuazione con riferimento alle varie aree;
- i diversi gradi e tipi di accessibilità veicolare e ciclo pedonale, prevedendo in particolare accessi e strutture idonee per i bambini, i diversamente abili e gli anziani;
- le attrezzature e i servizi per le funzioni socio-culturali, didattico-divulgative e ricreative, quali i centri visite, gli uffici informativi, le aree per le attività all'aria aperta, le modalità di gestione della flora e della fauna selvatica e i criteri per gli interventi sui paesaggi e sui beni naturali e culturali.

4. La pianificazione della Riserva naturale regionale lago di Posta Fibreno supera le semplici misure di tutela stabilite dalla legge istitutiva, attraverso nuove forme di tutela dinamica che si prefiggono anche il miglioramento delle condizioni di vita delle comunità insediate.

Art. 2

Riferimenti normativi

1. Il Piano della Riserva naturale regionale lago di Posta Fibreno e le presenti norme sono redatte secondo le disposizioni della l. 394/1991, della l.r. 29/1997 e della l.r. 10/1983 e successive modifiche.

Art. 3

Elaborati del Piano

1. Il Piano della Riserva naturale regionale lago di Posta Fibreno è costituito dai seguenti elaborati:

Elaborati prescrittivi:

- Norme Tecniche di Attuazione
- Schede Progetto
- TAV. 9 – Viabilità
- TAV.9.1 – Terreni di proprietà comunale
- TAV.9.2 – Carta degli interventi per la riqualificazione ambientale, per l'accessibilità e per la fruizione della Riserva
- TAV.10 – Perimetrazione definitiva della Riserva e assetto secondo la Legge istitutiva
- TAV.11 – Assetto della Riserva e Zonizzazione

Valutazione Ambientale Strategica:

- Rapporto Ambientale
- Sintesi Non Tecnica

Elaborati descrittivi:

- Relazione Generale
- Tav. 1 – Inquadramento territoriale

Elaborati di analisi:

- Tav. 6.1 – Analisi Fasce altimetriche da CTR 1:10000
- Tav. 6.2 – Analisi Carta Idrogeologica
- Tav. 2 – P.T.P. tavola 12
- Tav. 3.1 – Piano Territoriale Paesistico Regionale P.T.P.R. tavola A
- Tav. 3.2 – Piano Territoriale Paesistico Regionale P.T.P.R. tavola B
- Tav. 3.3 – Piano Territoriale Paesistico Regionale P.T.P.R. tavola C

- Tav. 4.1 – **Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico - Rischio di Frana [PSAI-RF]**
- Tav. 5 – PRG vigente e Zone di Riserva
- Tav. 6.3 – Analisi Carta Geologica Idrologica Geomorfologica
- Tav. 6.4 – Analisi Vegetazione
- Tav. 6.5 – Analisi Aree di particolare importanza naturalistica
- Tav. 6.6 – Analisi Valori naturalistici
- Tav. 6.7 – Analisi carta della fauna di Direttiva (Habitat e uccelli) **ZSC/ZPS IT 6050015 “ Lago di Posta Fibreno”**
- Tav. 6.8 – Analisi carta della fauna di Direttiva (Habitat e uccelli) **ZSC/ZPS IT 6050015 “ Lago di Posta Fibreno”**
-
- Tav. 6.9 – Analisi Territorio agricolo e paesaggi rurali
- Tav. 6.10 – Analisi Ricognizione dei beni architettonici territoriali
- Tav. 6.11 – Analisi Occupazione del suolo per usi urbani
- Tav.6.12 – Analisi Tipologie della costruzione insediativa attuale e luoghi specializzati
- Studio di incidenza

Elaborati di sintesi:

- Tav. 7 – Schema di Piano

Art. 4

Entrata in vigore ed efficacia del Piano. Aggiornamento del Piano

1. Il Piano della Riserva naturale regionale lago di Posta Fibreno ha l'efficacia prevista dall'articolo 26, comma 6, della l.r. 29/1997 e successive modifiche ed è immediatamente vincolante per le amministrazioni pubbliche e i privati dal momento della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione (BUR), come indicato dal comma 5 del medesimo articolo.
2. I vari enti e i privati nella programmazione delle attività ricadenti nell'ambito della Riserva naturale regionale lago di Posta Fibreno debbono tener conto degli obiettivi, delle strategie e delle azioni, indicati nelle presenti Norme tecniche d'attuazione.
3. La parte normativa del Piano, contenuta nelle presenti Norme tecniche d'attuazione, è vincolante sia per le amministrazioni pubbliche che per i privati, riguardo all'uso del suolo, alle attività, alle opere, agli interventi e ai fini dell'individuazione delle azioni consentite e di quelle vietate entro il perimetro dell'area protetta.
4. Il Piano, ai sensi dell'articolo 26, comma 6, della l.r. 29/1997, per gli interventi in esso previsti, relativi alle finalità istitutive della Riserva, ha effetto di dichiarazione di pubblica utilità e di pubblico interesse, ha valore di piano urbanistico e sostituisce i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello, fermo restando quanto previsto dall'articolo 145 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e successive modifiche.
5. Le previsioni di cui al comma 4 conservano la propria efficacia per cinque anni dalla data di pubblicazione del Piano sul Bollettino ufficiale della Regione, ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) e successive modifiche.
6. Ogni strumento di pianificazione territoriale e i nuovi regolamenti edilizi e/o varianti di quelli esistenti, che non siano ancora approvati alla data di entrata in vigore del Piano, sono tutti soggetti al nulla osta della Riserva naturale regionale lago di Posta Fibreno.

7. Sono fatti salvi gli interventi autorizzati ai sensi dell'articolo 8, comma 9, della l.r. 29/1997 e successive modifiche, nonché quelli sottoposti a nulla osta favorevole ai sensi dell'articolo 28, comma 1, della medesima legge regionale, prima della data di pubblicazione sul BUR del presente Piano.

8. Sono fatti salvi gli interventi previsti dai piani forestali approvati prima della data di pubblicazione sul BUR del presente Piano, previo nulla osta favorevole dell'Ente di gestione ai sensi dell'articolo 28 della l.r. 29/1997, che ne verifica la compatibilità con le finalità e l'identità della Riserva naturale regionale lago di Posta Fibreno.

9. Ai sensi dell'articolo 26, comma 5 *bis* della l.r. 29/1997, il Piano della Riserva naturale regionale lago di Posta Fibreno è aggiornato almeno ogni dieci anni. Gli aggiornamenti e le varianti del Piano seguono le medesime procedure previste per la sua adozione ed approvazione.

10. Nell'ambito delle aree facenti parti della Rete Natura 2000 individuate ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche presenti entro il perimetro della Riserva, cioè l'insieme dei territori protetti costituito da aree di particolare pregio naturalistico quali le Zone speciali di conservazione (ZSC), già Siti di importanza comunitaria (SIC), e le Zone di protezione speciale (ZPS) istituite ai sensi della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, il piano terrà conto delle misure di conservazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e al decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre 2007 (Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)), recepite nella deliberazione della Giunta regionale 16 dicembre 2011, n. 612 e nella deliberazione della Giunta regionale 14 aprile 2016, n. 158.

11. Il Regolamento edilizio comunale resta valido solo per le disposizioni che non siano in contrasto con la disciplina del Piano e del Regolamento della Riserva naturale regionale lago di Posta Fibreno.

Art. 5

Ambito di applicazione del Piano

1. Il Piano ha effetto all'interno della perimetrazione definitiva della Riserva naturale regionale lago di Posta Fibreno, così come riportata nella Tav. 10, su carta tecnica regionale numerica a scala 1:5000.

Art. 6

Perimetrazione definitiva della Riserva

1. L'Ente di gestione, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, lettera a), della l.r. 29/1997, ha determinato la perimetrazione definitiva della Riserva naturale regionale lago di Posta Fibreno in base alla conformazione e natura del territorio e definito l'assetto definitivo del territorio e le sue destinazioni d'uso (Tav.10 e Tav.11).

TITOLO II

CONFIGURAZIONE DEL TERRITORIO E DISCIPLINA GENERALE

Art. 7 Zonizzazione

1. Ai sensi dell'articolo 26, comma 1, lettera f), della l.r. 29/1997 ed in relazione ai valori naturalistici ed al grado di tutela e modalità d'uso l'organizzazione generale del territorio e la sua articolazione nelle zone di seguito elencate è la seguente:

- A - zona di riserva integrale;
- B - zona di riserva generale;
- C - zona di protezione;
- D - zona di promozione economico sociale.

Tale suddivisione è riportata nella Tav. 11. Le varie zone, ove necessario, sono ulteriormente suddivise in sottozone regolamentate in modo differenziato al fine di rendere più efficace la gestione dell'area protetta. Le varie zone e sottozone sono disciplinate con forme di tutela e di uso diversificate stabilite nelle presenti NTA.

2. Le colture arative, là dove consentite, devono sempre rispettare i cigli dei terrazzi sia quelli geomorfologici che quelli tradizionali in muratura posata a secco, consentendo il mantenimento di una copertura vegetale della sottostante scarpata.

3. Le eventuali opere edilizie e interventi di trasformazione consentiti dalle norme contenute nei successivi articoli, devono rispettare i caratteri costruttivi e tipologici storici dei luoghi ed essere realizzati secondo le prescrizioni date dalla pianificazione paesaggistica regionale vigente.

4. Nelle Zone B, C e D della Riserva naturale regionale lago di Posta Fibreno agli imprenditori agricoli professionali (IAP), singoli o associati, di cui all'articolo 2135 del codice civile, al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della L. 7 marzo 2003, n. 38) ed all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57), nonché ai coltivatori diretti (CD), così come definiti dagli articoli 1 e 2 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 e successive modifiche sono consentite le attività di cui all'articolo 2, comma 3, della l.r. 14/2006 e successive modifiche, nei limiti stabiliti per le relative sottozone. Ai fini della verifica della compatibilità ambientale degli interventi e delle eventuali prescrizioni, il nulla osta di cui all'articolo 28 della l.r. 29/1997 e successive modifiche tiene conto, altresì, del quadro conoscitivo, delle disposizioni e degli indirizzi del presente piano.

5. Nelle zone D ai fini della rigenerazione e riqualificazione urbana, del recupero edilizio, nonché per il miglioramento sismico e per l'efficientamento energetico degli edifici, in corrispondenza del "Paesaggio degli insediamenti urbani" disciplinati dal Piano territoriale paesistico regionale (PTPR), sono ammessi gli interventi di cui agli articoli 5 e 6 della legge regionale 18 luglio 2017, n. 7 (Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio) e successive modifiche con le limitazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della medesima legge, ad esclusione della totale demolizione per i beni storico-architettonici.

6. Gli interventi ammissibili di nuova costruzione, di demolizione e ricostruzione, di ampliamento e di sopraelevazione di edifici esistenti dovranno essere realizzati garantendo che l'eventuale parte interrata dell'edificio sia contenuta nel perimetro della proiezione a terra dell'edificio medesimo.

7. Tutti gli interventi devono prevedere il ripristino ambientale delle aree residue interessate dalle attività di trasformazione (scavi, terrapieni, piazzali, margini delle strade e dei parcheggi), incluse quelle utilizzate solo durante la fase di cantiere.

Art. 8

Riserva integrale - ZONA A

1. Si tratta delle aree di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e culturale con inesistente o limitato grado di antropizzazione.
2. Nelle zone A le azioni di piano sono finalizzate alla conservazione e alla tutela dell'ambiente nella sua integrità.
3. Nelle zone A vige il divieto generale di modifica e di alterazione dell'ambiente naturale e del paesaggio.
4. Compatibilmente con le finalità di tutela dell'ambiente, in queste aree sono consentite limitate possibilità di accesso e fruizione a fini di studio, ricerca e di attività didattica, previa autorizzazione dell'Ente di gestione.
5. Le previsioni del Piano si attuano nel rispetto delle disposizioni di tutela della pianificazione paesaggistica vigente; in caso di contrasto con le norme del Piano, prevale la norma più restrittiva.

Art. 9

Sottozona A1

1. Area di alto valore naturalistico, comprende le aree immediatamente circostanti il lago ed è caratterizzata da forme di vita vegetale e animale estremamente singolari.
2. Per la conservazione dei biotopi ivi presenti deve essere favorita la ricostituzione naturale degli *habitat* e a tal fine sono necessarie attività straordinarie di gestione e corretta manutenzione.
3. L'intervento umano, nell'ambito di tale sottozona, deve essere esclusivamente finalizzato al miglioramento delle condizioni ecologiche generali attraverso opere tese a riparare condizioni di evidente degrado ed a favorire una corretta fruizione dell'ambiente.

Art. 10

Sottozona A1 bis

1. Area di alto valore naturalistico comprendente le acque del lago caratterizzate dalla presenza di peculiari specie ittiche. Per la conservazione del biotopo, deve essere favorita la ricostituzione naturale dell'*habitat* lacustre; a tal fine sono, necessarie le attività straordinarie di gestione e corretta manutenzione.
2. L'intervento umano, nell'ambito di tale sottozona, deve essere limitato alle seguenti attività:
 - azioni finalizzate al miglioramento delle condizioni ecologiche generali attraverso opere tese a recuperare situazioni di evidente degrado ed a favorire una corretta fruizione dell'ambiente;
 - esercizio del diritto di uso civico della pesca con le modalità di cui all'articolo 29.

Art. 11
Sottozona A2

1. Area che per la sua peculiarità presenta forme di vita vegetativa ed animale differenti da quelle riscontrabili nelle sottozone A1, seppur di notevole valore naturalistico. La conservazione delle loro specifiche caratteristiche implica interventi mirati, ai fini della conservazione della biodiversità.
2. In queste aree è escluso qualsiasi intervento di trasformazione e di edificazione, mentre sono ammesse forme di turismo consapevole con finalità educative e rispettoso dell'ambiente.

Art. 12
Sottozona A3

1. Sono aree di notevole pregio ambientale, già agricole, ma solo in parte ancora coltivate. Presentano elementi di naturalità diffusa tipica degli *habitat* fluviali e palustri.
2. Sono ammesse forme di intervento di gestione e ripristino ambientale.

Art. 13
Riserva generale - ZONA B

1. Si tratta delle aree di valore naturalistico, paesaggistico e culturale contraddistinte da un maggior grado di antropizzazione.
2. Le previsioni del Piano si attuano nel rispetto delle disposizioni di tutela della pianificazione paesaggistica vigente; in caso di contrasto con le norme del Piano, prevale la norma più restrittiva.

Art. 14
Sottozona B1

1. Si tratta di aree con presenza di bosco e cespugli in fase di rinaturalizzazione.
2. In tali aree deve essere privilegiata la gestione forestale delle fustaie attuando pratiche di manutenzione del bosco, recuperando, al loro interno, le aree destinate ad uliveti oggi in stato di abbandono e ripristinando quanto più possibile la varietà del paesaggio agrario storico.

Art. 15
Sottozona B2

1. Si tratta di aree con presenza di elementi naturali in parte abbandonate dalla pratica agricola.
2. In tali aree sono possibili sia il recupero di tale attività, purché esso avvenga mediante un tipo di agricoltura tradizionale ed ecocompatibile sia interventi di ripristino ambientale.
3. Le eventuali opere devono rispettare i caratteri costruttivi e tipologici storici dei luoghi ed essere realizzati secondo le prescrizioni date dalla pianificazione paesaggistica regionale vigente.

Art. 16
Sottozona B3

1. Si tratta di un'area costituita da alberatura a filari che costeggia e delimita il viale di collegamento tra la Villa Gallio e la strada principale.
2. In tali aree deve essere mantenuta la tipologia lineare ostacolando processi di espansione laterale dell'alberatura.

Art. 17
Sottozona B4

1. Si tratta di un'area in parte già agricola con processi di rinaturalizzazione in atto, in parte ancora coltivata.
2. Nell'area di cui al comma 1 è da mantenere la coesistenza di campi coltivati, alberi ad alto fusto, cespugli che danno luogo ad un tipo di paesaggio agrario composito di notevole valore.
3. Le eventuali opere devono rispettare i caratteri costruttivi e tipologici storici dei luoghi ed essere realizzati secondo le prescrizioni date dalla pianificazione paesaggistica regionale vigente.

Art. 18
Zona di protezione - ZONA C

1. Si tratta di una zona di protezione, nella quale, in armonia con le finalità istitutive dell'area naturale protetta continuano, secondo gli usi tradizionali o secondo metodi di agricoltura biologica e/o compatibile, le attività agro-silvo-pastorali, la raccolta di prodotti naturali, incoraggiando anche la produzione artigianale di qualità e l'attività agrituristica.

Art. 19
Sottozona C1

1. Nelle aree di protezione C1 possono essere esercitate le seguenti attività:
 - la coltivazione dei fondi con metodi di agricoltura compatibile con l'ambiente, e/o tradizionale, e le attività agrosilvopastorali;
 - la raccolta di prodotti naturali nel rispetto delle norme del Regolamento della Riserva naturale regionale lago di Posta Fibreno;
 - la produzione artigianale di qualità;
 - l'attività agrituristica e di servizio al turismo;
 - le iniziative didattico educative e sociali, ippoterapia, custodia e riabilitazione degli animali.
2. Il Piano assegna all'Ente di gestione il compito di indirizzare le attività di cui al comma 1 verso il recupero e lo sviluppo delle attività rurali tradizionali, anche con la riattivazione e il recupero delle strutture e delle infrastrutture preesistenti adibite a tali funzioni, destinandole, oltre che alla residenza dei conduttori del fondo, anche alle attività artigianali, a servizio del turismo della didattica ambientale, del ricovero e della riabilitazione di animali, ai sensi della l.r. 14/2006, sempre che tali attività non siano in contrasto con gli obiettivi del Piano e della pianificazione paesaggistica regionale vigente.

3. L'utilizzo e l'eventuale adeguamento degli edifici esistenti nelle sottozone C1 ai fini delle suddette attività di agriturismo è consentito soltanto attraverso la presentazione di un Piano di utilizzazione aziendale di cui all'articolo 28 delle presenti Norme, compatibilmente con le previsioni della pianificazione paesaggistica regionale vigente e nel rispetto delle caratteristiche storico-architettoniche degli edifici esistenti.

4. L'Ente di gestione, con iniziative di coordinamento, informazione e supporto agli imprenditori agricoli, promuove la ricomposizione fondiaria, ai sensi dell'articolo 850 del codice civile e della legge regionale 17 luglio 1989, n. 44 (Interventi a favore dello sviluppo della proprietà diretto-coltivatrice e della ricomposizione fondiaria) e successive modifiche.

5. In queste Zone è vietato:

- aprire cave;
- eseguire opere ed interventi che possano alterare i caratteri geomorfologici e paesaggistici dei luoghi, fatte salve le iniziative e le opere contemplate dal Piano e dalle leggi vigenti, in particolare quelle inerenti alla difesa idrogeologica ed alla bonifica del territorio;
- effettuare interventi che danneggiano gli elementi caratteristici del paesaggio quali piante e animali, rocce o minerali, a meno che essi non siano motivati da attività connesse con l'esercizio dell'agricoltura o necessari alla regolamentazione degli equilibri biologici ed o a prelievi per scopi scientifici e di ricerca.

6. Il pascolo e le pratiche agricole si esercitano negli ambiti territoriali in cui sono o sono state in passato praticate; sono da attuare i normali avvicendamenti colturali e l'uso di tecniche agricole che comportino una riduzione dell'impatto ambientale.

7. Gli interventi di trasformazione edilizia e dei suoli nelle zone C1 sono attuabili, previo nulla osta dell'Ente di gestione purché non diano luogo a fenomeni di inquinamento ambientale, a trasformazioni geomorfologiche e a sostituzione e/o danneggiamento delle essenze vegetali autoctone, salvo il rispetto della normativa di pianificazione paesaggistica regionale vigente.

8. Gli interventi di natura edilizia devono essere definiti tenendo conto dell'assetto dell'intero complesso aziendale, compresi le utilizzazioni e le sistemazioni delle aree di pertinenza degli edifici, delle aree verdi e delle opere ad essi connesse.

9. Le nuove costruzioni devono configurarsi quali opere di completamento o articolazioni degli insediamenti preesistenti, nel rispetto delle modalità insediative e delle tipologie e della organizzazione degli spazi esterni di pertinenza proprie dei luoghi.

10. Sia le opere previste negli interventi sugli edifici che le sistemazioni degli spazi esterni, pur tenendo conto della funzionalità produttiva e dell'organizzazione delle attività agricole, devono inserirsi organicamente nel paesaggio circostante, rispettare le trame particellari dei reticoli idrologici e stradali, non recare pregiudizio agli aspetti paesistico percettivi.

11. Le esigenze residenziali e quelle per la conduzione dei fondi agricoli devono essere soddisfatte prioritariamente con il recupero degli edifici esistenti e, solo in assenza di quest'ultimi si può procedere a nuova costruzione o alla demolizione e ricostruzione.

12. Lo stesso principio di cui al comma 11 si adotta per gli annessi rustici, intendendo per questi il complesso di strutture edilizie, organicamente ordinate alla funzione produttiva del fondo rustico e dell'azienda agricola a esso collegata, anche a carattere associativo, qualora ne fosse dimostrata la necessità ai fini delle esigenze produttive dell'azienda.

13. L'altezza massima degli edifici deve essere non superiore a quella delle preesistenze tradizionali situate nelle aree limitrofe o, in assenza, a 7 metri alla linea di gronda.

14. I materiali e i caratteri costruttivi devono essere conformi alle preesistenze tradizionali limitrofe, con particolare riguardo alle pendenze, agli sporti e all'articolazione delle falde dei tetti, all'utilizzo dei materiali di facciata e di copertura omogenei rispetto a quelli storico-locali e con esclusione di rivestimenti ceramici e di trattamenti o colori non riconducibili alla tradizione locale.

15. Le previsioni del Piano si attuano nel rispetto delle disposizioni di tutela della pianificazione paesaggistica vigente (PTPR); in caso di contrasto con le norme del Piano, prevale la norma più restrittiva.

Art. 20 **Sottozona C2**

1. Quest'area rappresenta una fascia di territorio, situata tra la via Carpello ed una fascia di sottozona A2 confinante con il lago.

2. Per questa sottozona si applicano le stesse disposizioni previste per la C1, fermo restando la possibilità di realizzare, previo nulla osta dell'Ente di gestione e in materiali naturali e compatibili, strutture leggere, amovibili, prive di fondazioni e collegamenti alle reti di servizio, strettamente necessarie alla fruizione turistica (passerelle, pannelli informativi, arredi per la sosta, rimessaggio attrezzature, etc.). Tali strutture possono essere installate per un periodo non superiore a sei mesi consecutivi nell'arco dell'anno solare e sono immediatamente rimosse al termine dell'uso preposto. Il termine di sei mesi può essere superato previa intesa tra il proponente e l'ente di gestione per un massimo di ulteriori tre mesi, fatte salve le finalità di tutela dell'area naturale protetta.

3. In generale l'esercizio dell'attività agricola deve essere compatibile con la conservazione e la valorizzazione degli elementi morfologici, geologici, vegetazionali.

4. Le previsioni del Piano si attuano nel rispetto delle disposizioni di tutela della pianificazione paesaggistica vigente (PTPR); in caso di contrasto con le norme del Piano, prevale la norma più restrittiva.

Art. 21 **Zone di promozione socio-economica - ZONA D**

1. La zona D comprende quelle aree che hanno subito processi di trasformazione a seguito dell'intervento antropico e che sono necessarie a migliorare le condizioni di vita sociale e culturali della comunità, dove debbono prevalentemente svilupparsi le iniziative per lo sviluppo economico in coerenza con gli obiettivi e finalità di preservare i valori dell'area protetta.

2. In queste zone sono consentiti gli interventi e le attività connesse con la fruizione turistica, il commercio, l'artigianato.

3. Le previsioni del Piano si attuano nel rispetto delle disposizioni di tutela della pianificazione paesaggistica vigente; in caso di contrasto con le norme del Piano, prevale la norma più restrittiva.

Art. 22
Sottozona D1

1. La sottozona D1 comprende ambiti di riqualificazione paesaggistica ed edilizia in cui sono presenti, tra l'altro, le residenze ed i servizi legati alla valorizzazione e fruizione della Riserva naturale regionale lago di Posta Fibreno ed è consentito il recupero dei manufatti esistenti nonché un aumento di volume per una sola volta per l'adeguamento igienico-sanitario nei limiti del 20%.
2. È consentita la nuova edificazione nei lotti interclusi senza eccedere l'indice di 0.80 mc/mq.
3. È consentito il cambio di destinazione d'uso degli edifici compatibilmente con le finalità del Piano, entro le categorie di cui all'articolo 21, comma 2, fermo restando il rispetto delle disposizioni di tutela della pianificazione paesaggistica vigente (Piano territoriale paesistico regionale); in caso di contrasto con le norme del Piano, prevale la norma più restrittiva.
4. Le eventuali opere devono rispettare i caratteri costruttivi e tipologici storici dei luoghi ed essere realizzati secondo le prescrizioni date dalla pianificazione paesaggistica regionale vigente.

Art. 23
Sottozona D2

1. Si tratta di un'area destinata ad ospitare gli impianti sportivi, l'Ostello della Gioventù, la sede della Riserva naturale regionale lago di Posta Fibreno ed un parco giochi.
2. In tale zona di promozione economica e sociale le iniziative previste dal programma pluriennale di cui all'articolo 30 della l.r. 29/1997 si sviluppano in armonia con le finalità di tutela della Riserva naturale regionale lago di Posta Fibreno.

Art. 24
Sottozona D3

1. Si tratta dell'area destinata ad ospitare servizi generali finalizzati a promuovere processi di sviluppo socio-economico locale con carattere di pubblica utilità ed individuata in conformità alla legge istitutiva della Riserva naturale regionale lago di Posta Fibreno.
2. In detta area gli interventi sono consentiti con un indice pari al massimo di 0.80 mc/mq e un'altezza non superiore a due livelli di piano.
3. Gli interventi edilizi dovranno rispettare i caratteri e le tipologie dei luoghi, nonché essere conformi a quanto disposto dalla pianificazione paesaggistica vigente.

Art. 25
Sottozona D4

1. Si tratta dell'area che ospita l'ex mulino e della zona limitrofa dove possono essere eseguite esclusivamente opere di sistemazione esterna, di restauro conservativo e di manutenzione ordinaria, come definite dall'articolo 3, comma 1, lettere a) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modifiche.

TITOLO III
IL PIANO, LE ALTRE PIANIFICAZIONI E GLI ALTRI STRUMENTI DI TUTELA

Art. 26
Pianificazione paesaggistica

1. Le tutele, le trasformazioni e gli usi compatibili del territorio stabilite dalla pianificazione paesaggistica sono vincolanti rispetto alla pianificazione dell'area protetta per quanto attiene al paesaggio.
2. Nel caso emergano nel corso di ricerche, studi, sopralluoghi effettuati dall'Ente di gestione nuovi e rilevanti elementi conoscitivi relativi ai beni culturali ed al paesaggio, immobili aree o contesti deve esserne data tempestiva informazione all'autorità competente.
3. In prossimità delle aree di interesse archeologico le trasformazioni urbanistiche ed edilizie comportanti movimenti di terreno e scavi di qualsiasi natura, sono subordinate ad un controllo archeologico preventivo, vale a dire all'esecuzione di ricerche preliminari, svolte in accordo con la competente Soprintendenza archeologica e in conformità alle eventuali prescrizioni da questa dettate, rivolte ad accertare l'esistenza di complessi e/o materiali archeologici e la compatibilità degli interventi proposti con gli obiettivi di tutela, anche in considerazione della necessità di individuare aree di rispetto o di potenziale valorizzazione e/o fruizione.
4. Il controllo preventivo dovrà applicarsi anche nei casi di attività legate alla conduzione agraria tale da alterare sostanzialmente l'assetto attuale del territorio.
5. In forza di quanto stabilito dall'articolo 145 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche, il Piano della Riserva naturale regionale lago di Posta Fibreno è sottoposto ai regimi di tutela previsti dalla pianificazione paesaggistica vigente.
6. Al fine di assicurare il coordinamento tra le attività di pianificazione paesaggistica e quelle per l'aggiornamento del Piano della Riserva, l'Ente di gestione trasmette alla competente autorità ogni possibile elemento di conoscenza in suo possesso, rilevante ai fini della tutela dei beni culturali e del paesaggio e dell'individuazione di ulteriori immobili, aree o contesti, così come anche disposto dall'articolo 143, comma 1, lettere d), ed e), del d.lgs. 42/2004 e successive modifiche.
7. Possono altresì essere individuate ulteriori misure necessarie per il corretto inserimento nel contesto paesaggistico degli interventi di trasformazione del territorio, ove consentiti, al fine di realizzare uno sviluppo sostenibile delle aree interessate, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 143, comma 1, lettera h), del d.lgs. 42/2004 e successive modifiche.
8. Nelle zone di interesse archeologico di cui all'articolo 142, comma 1, lettera m), del d.lgs. 42/2004 e successive modifiche, l'Ente di gestione collabora con le Soprintendenze archeologiche nelle seguenti attività:
 - definizione delle soluzioni progettuali per le opere di accoglienza del pubblico, di arredo e di protezione dei reperti;
 - verifica della presenza di risorse naturalistiche da tutelare e collaborazione con le autorità competenti alla definizione progettuale dell'inserimento degli interventi nel contesto ambientale e paesaggistico.

Art. 27
Rapporti con la pianificazione di bacino distrettuale
e per la tutela delle acque regionali

1. Le aree costituenti il pendio prospiciente il lago, nelle quali si rilevano un'instabilità diffusa e molteplici fenomeni di dissesto che riguardano la formazione di calcari cretaci sono tutte perimetrare come R4, A4, Rpa ed Apa nel piano stralcio assetto idrogeologico Liri-Garigliano Rischio Frana approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2006, ossia come aree a rischio molto elevato, data la presenza della strada provinciale e di numerose abitazioni situate proprio alla base del pendio e delle scarpate instabili.
2. Sono fatte salve le disposizioni contenute nel Piano di bacino distrettuale vigente, secondo quanto disposto dall'articolo 65, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). In caso di contrasto con le prescrizioni del presente Piano, si applicano le più restrittive.
3. L'ente di gestione della Riserva naturale regionale lago di Posta Fibreno è tenuto a comunicare alla competente autorità di bacino distrettuale ogni elemento conoscitivo in suo possesso avente rilevanza ai fini della difesa del suolo ed idrogeologica.
4. L'Ente di gestione della Riserva naturale regionale lago di Posta Fibreno, sentita l'Autorità di bacino, definisce le acque sorgive, fluenti e sotterranee necessarie alla conservazione degli ecosistemi, che non possono essere captate ai sensi dell'articolo 164 del d.lgs. 152/2006.
5. L'Ente di gestione della Riserva naturale regionale lago di Posta Fibreno verifica le captazioni e le derivazioni già assentite all'interno delle aree medesime e richiede all'autorità competente la modifica delle quantità di rilascio qualora riconoscano alterazioni degli equilibri biologici dei corsi d'acqua oggetto di captazione, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione.
6. L'Ente di gestione collabora con gli uffici regionali competenti e con l'Autorità di bacino distrettuale ai fini del monitoraggio e dell'aggiornamento del Piano di tutela delle acque regionali di cui all'articolo 121 del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche.
7. Ogni attività, in particolare quelle agricole, deve essere svolta nel rispetto delle norme dettate dal Piano di tutela delle acque regionali approvato con deliberazione del Consiglio regionale 23 novembre 2018, n. 18 anche tenendo conto che tutto il territorio della Riserva naturale regionale lago di Posta Fibreno è designata come area sensibile dalla deliberazione della Giunta regionale 11 aprile 2003, n. 317.
8. In considerazione delle accertate condizioni di carenza e riduzione delle riserve idriche, l'Ente di gestione favorisce l'adozione di misure finalizzate a razionalizzare il consumo di acqua potabile erogata dal civico acquedotto del Comune territorialmente competente, privilegiando l'uso domestico, agricolo e zootecnico e comunque per tutte quelle attività regolarmente autorizzate per le quali necessiti l'uso di acqua potabile e non consentendo l'impiego di acqua potabile per usi diversi dal consumo umano (alimentare, igienico e pulizia personale).
9. L'Ente di gestione favorisce l'approvvigionamento da fonti indipendenti, acquedotti irrigui e/o ad esempio il recupero dell'acqua piovana, nonché da autobotti con acqua non potabile per le irrigazioni di giardini ornamentali e per il riempimento e ricambio di acqua di qualsiasi tipo di piscina, il lavaggio di piazzali e cortili, il lavaggio privato di veicoli a motore (con esclusione degli autolavaggi) o altri oggetti, per gli emungimenti per scopi voluttuari (fontane ornamentali, zampilli, etc., qualora non dotati di dispositivi per il riciclo artificiale dell'acqua), e in generale per qualsiasi attività non indispensabile.

10. L'Ente di gestione favorisce la realizzazione di cisterne private per la raccolta dell'acqua piovana a scopo non potabile.

Art. 28

Piani di utilizzazione aziendale (PUA) e attività agricole diverse

1. Ai coltivatori diretti, così come definiti dagli articoli 1 e 2 della l. 1047/1957 ed agli imprenditori agricoli a titolo principale, singoli o associati, così come definiti all'articolo 2135 del codice civile, all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 228/2001 e all'articolo 1 del d.lgs. 99/2004, nonché ai soggetti operanti in connessione con essi, sono consentite le attività di cui all'articolo 54, comma 2, lettera b), della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) e successive modifiche, tramite l'attuazione di Piani di utilizzazione agricola (PUA) approvati secondo le procedure previste dall'articolo 57 e dall'articolo 57 *bis* della l.r. 38/1999 e dall'articolo 18 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e successive modifiche, quando ne ricorrano le condizioni, previa indicazione dei risultati aziendali che si intendono conseguire, compresi quelli approvati prima della data di entrata in vigore del piano. Ai fini della verifica della compatibilità ambientale degli interventi e delle eventuali prescrizioni, il nulla osta di cui all'articolo 28 della l.r. 29/1997 tiene conto, altresì, del quadro conoscitivo, delle disposizioni e degli indirizzi del presente Piano.

2. Gli interventi ammessi di cui al comma 1, devono rispettare le prescrizioni contenute nello strumento di tutela paesaggistica regionale vigente e nella l.r. 24/1998 e successive modifiche.

3. Il PUA deve comprendere elaborati descrittivi degli elementi indicati all'articolo 57, comma 5, della l.r. 38/1999.

4. Il PUA è sottoposto a nulla osta da parte dell'Ente di gestione della Riserva naturale regionale lago di Posta Fibreno, anche relativamente alla convenzione prevista dalla l.r. 38/1999 ed alle specificazioni di cui all'articolo 57 della medesima legge.

5. L'ampliamento delle strutture aziendali legittimamente esistenti e la realizzazione di nuove strutture aziendali sono consentiti esclusivamente previa presentazione e approvazione di un PUA nelle modalità indicate dall'articolo 57 della l.r. 38/1999. Ai fini esclusivi della definizione del PUA si assumono a riferimento il lotto minimo, l'indice di edificabilità ed i limiti dimensionali maggiormente restrittivi tra quelli fissati dalla l.r. 38/1999 e dalla pianificazione paesaggistica vigente e in salvaguardia.

Art. 29

Disciplina delle aree gravate da uso civico

1. Ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera h), del d.lgs. 42/2004 e successive modifiche sono sottoposti a vincolo paesistico le aree gravate da usi civici. Tali aree non sono individuate nelle cartografie di Piano, tuttavia ancorché non cartografate per esse le norme del presente Piano hanno natura prescrittiva.

2. I beni collettivi sono definiti all'articolo 3, comma 1, della legge 20 novembre 2017, n. 168 (Norme in materia di domini collettivi) e successive modifiche.

3. Ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della l. 168/2017, con l'imposizione del vincolo paesaggistico sulle zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del d.lgs. 42/2004, l'ordinamento giuridico garantisce l'interesse della collettività generale alla

conservazione degli usi civici per contribuire alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio. Tale vincolo è mantenuto sulle terre anche in caso di liquidazione degli usi civici.

4. L'esercizio degli usi civici o dei diritti di promiscuo godimento, di natura essenziale o utile ai sensi dell'articolo 4 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R.D. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, e del R.D. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751), sono fatti salvi, ad eccezione dei diritti esclusivi di caccia o di altri usi civici di prelievo faunistico che sono liquidati dal competente commissario per gli usi civici, ad istanza dell'Ente di gestione.

5. I regolamenti comunali di uso civico vigenti devono essere aggiornati secondo quanto previsto dal presente Piano.

6. Per quanto concerne la possibilità di esercitare il diritto di uso civico di pesca nelle acque del lago e del fiume Fibreno, entro i confini della Riserva, confermato dalla sentenza del Commissario agli usi civici per la Toscana, Umbria e Lazio del 10 luglio 2008, n. 841, è stabilito ai sensi dell'articolo 9, della l.r. 10/1983, istitutiva della Riserva naturale regionale lago di Posta Fibreno, e dell'articolo 27, comma 5, della l.r. 29/1997 che, previo il rispetto di specifiche condizioni, essa è consentita ai soli titolari del diritto con le modalità stabilite dal Regolamento della riserva.

7. I titolari del predetto diritto di uso civico di pesca nelle acque del lago e del fiume Fibreno e, pertanto, anche entro i confini della Riserva naturale regionale lago di Posta Fibreno, sono tutti coloro che risultano residenti nel Comune di Posta Fibreno.

8. La regolamentazione della pesca, che terrà conto degli esiti del monitoraggio e dello stato di conservazione delle specie ittiche previsti dalla deliberazione della Giunta regionale 158/2016, a carico del soggetto gestore del sito di conservazione speciale, sarà sottoposta a procedura di Valutazione di Incidenza e dovrà specificare prioritariamente i seguenti elementi:

- a) i soggetti ammessi ad esercitare la pesca;
- b) le attività vietate;
- c) gli attrezzi consentiti per la pesca ai titolari del diritto di uso civico;
- d) gli attrezzi non conformi;
- e) periodi ed orari della pesca;
- f) specie per le quali è vietata in qualsiasi modo ed in qualunque periodo dell'anno la pesca;
- g) taglie minime e numero massimo dei pesci catturati.

9. Sono consentite sulle terre di proprietà collettiva e sui beni gravati da usi civici le opere strettamente connesse all'utilizzazione dei beni civici secondo la destinazione conseguente alla loro classificazione a categoria e, in mancanza, emergente dagli usi in esercizio o rivendicati, a condizione che vengano comunque rispettate le norme stabilite per le zone agricole e per quelle boscate.

TITOLO IV ATTUAZIONE DEL PIANO

Art. 30 Strumenti di attuazione del Piano

1. Il Piano viene attuato da tutti i soggetti pubblici e privati che operano nel territorio della Riserva naturale regionale lago di Posta Fibreno.

2. Il Piano è attuato mediante:
 - a) il rispetto dei divieti prescritti dalle presenti norme e della disciplina stabilita per le Zone di cui al Titolo II delle presenti Norme;
 - b) la realizzazione dei progetti e degli interventi di cui alla Tavola 9.2 del piano; inoltre, l'Ente di gestione può avvalersi, per l'attuazione del Piano, degli interventi secondo le indicazioni delle Schede Progetto descrittive delle azioni di Piano;
 - c) il coinvolgimento delle comunità locali nel perseguimento dei medesimi obiettivi e finalità.
3. Il Piano si attua, altresì, con gli strumenti previsti all'articolo 1, comma 5, della l. 394/1991 e successive modifiche.
4. Le previsioni del Piano si attuano nel rispetto delle disposizioni di tutela della pianificazione paesaggistica vigente; in caso di contrasto con le norme del Piano, prevale la norma più restrittiva.
5. La Riserva promuove le finalità del Piano con i programmi pluriennali, generali o settoriali, nonché a mezzo di tutte le possibili iniziative ed attività (deliberative, gestionali e di controllo) di sua competenza. In particolare, sono strumenti attuativi del Piano i Piani di settore di cui quello economico e sociale ai sensi del Capo III, *"Promozione economico-sociale-Interventi finanziari"*, della l.r. 29/1997 e successive modifiche.

Art. 31 **Attuazione del Piano**

1. L'Ente di gestione promuove forme di collaborazione con soggetti pubblici e privati operanti sul territorio ai fini dell'attuazione del Piano della Riserva.
2. L'Ente di gestione può avvalersi, per l'attuazione del Piano, di piani e progetti e di ogni altro strumento previsto e disciplinato da vigenti disposizioni di legge, che ove necessario integrino e specificino i caratteri degli interventi previsti dal piano per la riqualificazione ambientale, paesaggistica, per la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e per la fruizione dell'area protetta, come rappresentati nella Tavola 9.2.
3. Le azioni del piano da ritenersi prioritarie sono quelle riportate ed elencate nella Tavola 9.2 e presenti nella Scheda Progetto, nonché quelle tese a:
 - a) l'eliminazione delle fonti di inquinamento;
 - b) il ripristino degli equilibri ambientali ed ecologici compromessi dall'azione antropica o dall'abbandono;
 - c) la valorizzazione delle forme di agricoltura ecocompatibile e tesa a recuperare produzioni tradizionali e collegate ad attività di turismo ambientale ed agroturistiche;
 - d) il recupero dei nuclei abbandonati e dell'edilizia rurale tramite interventi rispettosi delle tipologie edilizie tradizionali e di quanto prescritto con la pianificazione paesaggistica regionale;
 - e) favorire interventi e opere di bonifica del dissesto idrogeologico di cui all'articolo 27;
4. Ai fini dell'attuazione, potranno stipularsi accordi di programma, conferenze di servizi, intese ecc., secondo le previsioni delle normative vigenti in materia.
5. Per l'attuazione di ciascuno degli interventi previsti dal Piano, la valutazione di assoggettabilità alla verifica preventiva dell'interesse archeologico sono acquisite nel corso della conferenza dei servizi a cui partecipa la Soprintendenza competente per territorio ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia

di contratti pubblici). Le risultanze della suddetta conferenza sono corredate, qualora non emerga la sussistenza di un interesse archeologico, delle eventuali prescrizioni relative alle attività di assistenza archeologica in corso d'opera. Qualora dalla suddetta valutazione di assoggettabilità alla verifica preventiva dell'interesse archeologico emerga l'esistenza di un interesse archeologico, si applicano le procedure indicate dalla stessa legge.

6. Nel caso in cui dovesse essere richiesta l'esecuzione di saggi nel terreno, nell'ambito della verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui al comma precedente, deve essere acquisito il nulla-osta dell'Ente di gestione ai sensi dell'articolo 28, comma 1, della l.r. 29/1997.

7. L'Ente di gestione, per favorire l'accessibilità e la fruizione della Riserva, promuove la stipula di convenzioni tra i privati proprietari e l'Ente stesso al fine di rendere possibile la realizzazione e l'apertura al pubblico della rete di sentieri previsti nella Tav. n. 9.2 Carta degli interventi per la riqualificazione ambientale, per l'accessibilità e per la fruizione della Riserva.

Art. 32 **Schede Progetto**

1. L'Ente di gestione attua le previsioni e gli indirizzi del Piano secondo i contenuti delle Schede Progetto. Le Schede Progetto hanno valore programmatico e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Piano, e individuano, per ambiti o per tipologie, le attività e/o gli interventi, sia pubblici sia privati, consentiti perché valutati compatibili con i regimi di tutela, e le relative modalità di realizzazione, anche con precisazione ed integrazione della presente Normativa. I seguenti elementi individuati nelle Schede Progetto, salve integrazioni e specificazioni eventualmente necessarie da apportare mediante specifici piani e progetti, hanno valore prescrittivo e conformativo: localizzazione e contestualizzazione, obiettivi specifici, descrizione dell'intervento, prescrizioni e raccomandazioni progettuali.

2. Le eventuali precisazioni delle Schede Progetto necessarie alla più esatta definizione degli interventi da realizzare sono approvate dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia, su proposta dell'Ente di gestione. Tali precisazioni non costituiscono variazioni di Piano ai sensi dell'articolo 26, comma 5 *bis*, della l.r. 29/1997 e successive modifiche, ma ne rappresentano un riferimento interpretativo.

3. I piani e i progetti per l'attuazione degli interventi previsti dalle Schede Progetto sono predisposti e approvati secondo quanto previsto dalla normativa vigente, previa acquisizione dei pareri previsti dalla legge. L'Ente di gestione esprime il proprio parere nell'ambito della procedura di approvazione, favorendo forme di pianificazione partecipata anche attraverso bandi, avvisi e incontri pubblici con i soggetti interessati. La definitiva approvazione dei piani e dei progetti attuativi e la realizzazione degli interventi in essi previsti non modifica la classificazione di tutela delle zone e sottozone da essi interessate.

Art. 33 **Promozione dell'agricoltura biologica e dell'agricoltura sociale**

1. L'Ente di gestione promuove l'adozione del metodo dell'agricoltura biologica con specifiche iniziative di formazione ed informazione degli operatori nonché per favorire la commercializzazione delle produzioni biologiche, tenuto conto dei finanziamenti previsti dai programmi eurounitari, nazionali e regionali.

2. L'Ente di gestione promuove l'adozione del metodo dell'agricoltura sociale quale aspetto della multifunzionalità delle attività agricole, favorendo l'integrazione in ambito agricolo e forestale di interventi di tipo educativo, socio-assistenziale, d'inserimento lavorativo e di inclusione sociale di soggetti svantaggiati da realizzarsi sulla base della legislazione vigente.

Art. 34

Uso sostenibile dei prodotti fitosanitari

1. Nel rispetto di quanto disposto dal Piano nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 22 gennaio 2014 in attuazione del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 (Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi) e successive modifiche, è fatto obbligo all'interno dell'area protetta di mantenere e garantire una fascia di rispetto pari o superiore a 2,5 mt. nei terreni coltivati a contatto con i corsi d'acqua permanenti in cui è interdetto ogni trattamento con prodotti fitosanitari.

2. Resta fermo l'obbligo di un utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari anche mediante l'adozione di misure di mitigazione del rischio nonché del rispetto delle indicazioni di pericolo (frasi H) e dei consigli di prudenza previste dalle etichette e dalle schede di sicurezza per ogni prodotto fitosanitario (quali tra l'altro, SPE, SPE2, SPE 3, N).

TITOLO V

STRUMENTI PER IL MONITORAGGIO

Art. 35

Sistema informativo territoriale, monitoraggio e informazione sullo stato dell'ambiente

1. L'Ente di gestione organizza in forma di Sistema Informativo Territoriale (SIT) i dati contenuti nel Piano e provvede al continuo aggiornamento ed integrazione degli stessi, effettuando una permanente analisi del territorio e delle sue trasformazioni ed attivando ove necessario intese coi soggetti pubblici.

2. Tale sistema dovrà essere coerente con i formati e gli standard previsti dagli uffici della Regione Lazio e delle normative di riferimento per la compilazione dei metadati.

3. Il SIT consente di poter effettuare analisi puntuali sul territorio e pertanto costituisce un valido strumento ai fini della predisposizione degli atti di programmazione e di pianificazione, e per l'ordinaria amministrazione della Riserva.

4. Il SIT inoltre rappresenta una base solida per le variazioni e gli aggiornamenti del Piano, la coerenza e l'adattamento continuo del processo di attuazione del Piano alle condizioni reali d'intervento sono assicurati anche mediante il controllo permanente del territorio.

5. I sistemi conoscitivi di cui ai precedenti commi devono consentire a tutti i soggetti pubblici e privati che operano nel territorio della Riserva naturale regionale lago di Posta Fibreno la costante analisi conoscitiva del territorio stesso e dell'ambiente anche ai fini della gestione integrata delle risorse e delle informazioni sullo stato dell'ambiente ai cittadini.

6. L'Ente di gestione organizza, avvalendosi dell'apporto degli Enti pubblici, sistemi di monitoraggio che consentano di osservare e valutare in modo particolare i seguenti temi e settori:

- rischi dovuti ai dissesti idrogeologici e alle frane;
- conservazione o deterioramento della biodiversità;
- riequilibrio dei bilanci idrogeologici degli acquiferi;
- inquinamento del suolo, idrico, atmosferico e acustico;
- degrado del paesaggio e rischi ambientali nelle aree più sensibili;
- tutela delle caratteristiche del patrimonio boschivo;
- incendi boschivi;
- monitoraggio dei disturbi derivanti dall'azione antropica;
- rilevamenti e monitoraggio dello stato di conservazione nelle acque del lago di Posta Fibreno delle specie ittiche di interesse comunitario ai fini dell'aggiornamento del regolamento del diritto di uso civico di pesca, come previsto nelle Misure di Conservazione di cui alla deliberazione della Giunta regionale 158/2016.

7. L'Ente di gestione, anche in riferimento alla deliberazione della Giunta regionale 497/2007 (Attivazioni e disposizioni per l'organizzazione della Rete Regionale per il monitoraggio dello Stato di Conservazione degli *habitat* e delle specie della flora e della fauna-Direttiva 92/43/CEE), definisce, regola, controlla, valuta e mette in atto le attività di indagine, di studio, di monitoraggio e di ricerca scientifica che si rendano necessarie per aumentare il bagaglio di conoscenze nell'area della Riserva naturale e nelle aree contermini, con particolare riferimento alle attività di monitoraggio previste dalla Direttiva Habitat e dalla Direttiva Uccelli, al fine di favorire una gestione basata sulla consapevolezza e su un'approfondita conoscenza del territorio.

8. L'Ente di gestione provvede, tra l'altro, a programmare sia il completamento, il perfezionamento e l'aggiornamento delle analisi e delle valutazioni svolte per la redazione del Piano, sia la raccolta sistematica di informazioni circa gli effetti delle azioni svolte da soggetti pubblici e privati all'interno della Riserva e nelle aree di più diretta influenza sull'ambiente della Riserva come definite dal Piano di Monitoraggio previsto dal Rapporto Ambientale della VAS allegato al presente Piano.

9. L'Ente di gestione della Riserva promuove, la ricerca e lo studio del patrimonio vegetazionale e floristico nonché l'individuazione e la conservazione delle fitocenosi e degli esemplari in grado di fornire semi e talee idonei alla produzione di materiale autoctono di propagazione. Cura altresì la ricerca e lo studio del patrimonio faunistico nonché l'individuazione e la conservazione delle popolazioni e dei siti critici.

10. In attuazione delle disposizioni in materia di accesso all'informazione ambientale, l'Ente di gestione provvede a raccogliere e a diffondere, ai sensi delle norme vigenti e con attenzione al carattere di sensibilità e riservatezza di informazioni potenzialmente suscettibili di danni alla conservazione di ambienti, *habitat* e specie, ogni possibile elemento di conoscenza riguardante lo stato delle acque, del suolo, della fauna, della flora e degli *habitat*, nonché le attività o le misure che possono incidere sulle predette componenti ambientali e le attività o le misure destinate a tutelarle, ivi comprese le misure amministrative e i programmi di gestione dell'ambiente.

Art. 36
Osservatorio della qualità ambientale

1. L'Ente di gestione della Riserva naturale regionale lago di Posta Fibreno istituisce all'interno della propria struttura tecnico amministrativa, anche in collaborazione con gli altri Enti, l'Osservatorio sulla qualità ambientale al quale partecipano anche le associazioni per la tutela dell'ambiente.

Art. 37
Misure antincendio

1. Nel territorio della Riserva la lotta contro gli incendi deve essere basata su un'accurata pianificazione di opere, interventi e azioni da attuare in modo coordinato e integrato, ai fini della loro salvaguardia. A tale scopo la Regione, d'intesa con l'Ente di gestione e sentito il Corpo forestale dello Stato, approva un Piano di protezione del patrimonio naturale e ambientale dagli incendi ai sensi dell'articolo 8 della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi) che consiste nelle seguenti azioni:

- prevenzione e monitoraggio con sistemi di allarme e difesa;
- individuazione delle aree a maggior rischio;
- ottimizzazione delle risorse disponibili.

2. Il Piano deve censire e classificare il territorio considerato in funzione del grado di pericolo e di rischio incendi, analizzare e conoscere la serie storica degli incendi, il loro andamento nel tempo e la loro distribuzione nello spazio, nonché le caratteristiche della vegetazione e la sua vulnerabilità anche attraverso la redazione di specifiche cartografie tra le quali:

- carta dell'accessibilità e dell'uso del suolo;
- carta dell'approvvigionamento idrico;
- carta del rischio di incendi.

3. L'azione di prevenzione deve avvenire attraverso l'informazione ai visitatori e la sorveglianza del territorio, la ripulitura periodica delle aree a maggior rischio, anche attraverso la collaborazione degli imprenditori agricoli da parte dei servizi regionali, provinciali e comunali competenti e delle associazioni ambientaliste e di volontariato. Inoltre, può essere prevista la realizzazione di un sistema di tele-avvistamento, oltre ad una rete di punti di approvvigionamento d'acqua e di manutenzione continua della stessa, secondo quanto predisposto dall'Ente di gestione.

4. L'Ente di gestione deve organizzare e assicurare le risorse umane e i mezzi materiali per le più adeguate tecniche di prevenzione ed estinzione, oltre che creare, anche su supporto informatico, una banca dati contenente notizie relative alla serie storica degli incendi.

5. Relativamente all'organizzazione della struttura di estinzione degli incendi, si prevedono il dimensionamento delle squadre che svolgono la loro azione prevalentemente nelle aree di massimo rischio stabilite nel Piano e l'individuazione del coordinamento operativo di dette squadre tra di loro e con l'autorità competente.

6. Gli interventi antincendio di difesa devono essere distintamente organizzati sulle varie aree per quantità e qualità attraverso lo studio e la determinazione del grado o classe di pericolosità risultante dai fattori d'insorgenza, propagazione, difficoltà di contenimento ed estensione e di altre variabili caratterizzanti i singoli territori, nonché della classe di gravità reale di un incendio. A tal fine risulta quindi opportuno determinare una zonizzazione delle tipologie d'intervento da attuare in modo specifico nelle varie aree della Riserva naturale regionale lago di Posta Fibreno.

Art. 38

Misure di contenimento delle emissioni luminose

1. Nelle zone A della Riserva naturale regionale lago di Posta Fibreno è vietata l'installazione di impianti di illuminazione fissi, nonché utilizzare sorgenti luminose che possano costituire disturbo alla fauna.
2. È consentita l'installazione temporanea e l'utilizzazione di sorgenti luminose per particolari esigenze delle attività di ricerca scientifica, di monitoraggio, degli addetti alla sorveglianza o del personale delle forze dell'ordine e degli addetti al soccorso in servizio, previa autorizzazione dell'Ente di gestione.
3. Su tutto il territorio della Riserva naturale regionale lago di Posta Fibreno si applicano le norme, i criteri e le modalità di regolamentazione degli impianti di illuminazione esterna pubblici e privati ivi compresi quelli pubblicitari previste nella legge regionale 13 aprile 2000, n. 23 (Norme per la riduzione e per la prevenzione dell'inquinamento luminoso - Modificazioni alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14) e dal regolamento regionale 18 aprile 2005, n. 8 (Regolamento regionale per la riduzione e prevenzione dell'inquinamento luminoso).
4. Ai fini del contrasto all'inquinamento luminoso il regolamento, fermo restando il richiamo alla normativa di cui al comma 3, dovrà indicare i tempi di accensione degli impianti esterni di illuminazione in relazione ai vari ambiti della Riserva naturale regionale lago di Posta Fibreno e nel rispetto dell'ecosistema.

TITOLO VI

INTERPRETAZIONE DEL PIANO

Art. 39

Cartografia

1. La cartografia del Piano, redatta sulla base della carta tecnica regionale, ha valore prescrittivo della zonizzazione e della localizzazione degli interventi di Piano.
2. A tutti i fini giuridici, l'esatta identificazione dei confini della Riserva naturale regionale lago di Posta Fibreno, dei limiti delle zone e dei confini delle aree di intervento è rappresentata dalle indicazioni riportate sulla cartografia di Piano. Nel caso in cui vi sia divergenza tra i confini come indicati dalla cartografia di Piano e quelli invece riscontrabili dalla presenza di elementi naturali, orografici o idrografici riconoscibili, o da manufatti (sentieri, strade, edifici, confini visibili, ecc.), i confini della Riserva naturale regionale lago di Posta Fibreno o della zona o sottozona sono ritenuti coincidenti con i suddetti elementi.
3. In caso di necessità ed urgenza, per giustificati motivi di interesse nazionale, militare o di pubblica sicurezza, verificata la conformità con le norme dettate dalla disciplina paesaggistica vigente e previo parere della commissione consiliare competente, il Presidente della Regione, sentito il parere dell'Ente di gestione della Riserva naturale regionale lago di Posta Fibreno con provvedimento motivato, può autorizzare deroghe alle Norme di cui al presente Piano, prescrivendo le modalità di attuazione dei lavori e opere idonee a tutelare l'integrità dei luoghi e dell'ambiente naturale.
4. In attuazione delle disposizioni in materia di accesso all'informazione ambientale, l'Ente di gestione provvede a raccogliere e a diffondere, ai sensi delle norme vigenti e con attenzione al carattere di sensibilità e riservatezza di informazioni potenzialmente suscettibili di danni alla conservazione di ambienti, *habitat* e specie, ogni possibile elemento di conoscenza riguardante

lo stato delle acque, del suolo, della fauna, della flora e degli *habitat*, nonché le attività o le misure che possono incidere sulle predette componenti ambientali e le attività o le misure destinate a tutelarle, ivi comprese le misure amministrative e i programmi di gestione dell'ambiente.

5. Le previsioni del Piano si attuano nel rispetto delle disposizioni di tutela della pianificazione paesaggistica vigente; in caso di contrasto con le norme del Piano, prevale la norma più restrittiva.

Art. 40

Formazioni ripariali, reticolo ecologico, prati e prati pascoli, aree boscate

1. Tutti gli elementi di vegetazione ripariale, i boschi, i filari arborei e delle altre associazioni vegetali di pregio, devono essere salvaguardati e, ove possibile, implementati con nuovi impianti, in considerazione delle molteplici funzioni che svolgono, migliorando le caratteristiche qualitative dei diversi tipi di ecosistemi.

2. La vegetazione ripariale deve essere oggetto di particolare attenzione e laddove siano previsti interventi migliorativi devono essere osservate le indicazioni contenute nella deliberazione della Giunta regionale 28 maggio 1996, n. 4340.

3. Nella progettazione, esecuzione e gestione degli interventi deve essere salvaguardata e incrementata la capacità autodepurativa dei fossi e migliorata la naturalità complessiva delle sponde mediante l'utilizzo di tecniche di riqualificazione fluviale ai sensi dell'articolo 115 del d.lgs. 152/2006.

4. L'Ente di gestione promuove in modo prioritario la conservazione attiva e la tutela degli *habitat* e delle specie vegetali d'interesse comunitario e di interesse conservazionistico, alle quali si applicano le norme e le specifiche misure di conservazione previste nel Regolamento e dalle deliberazioni della Giunta regionale 612/2011 e 158/2016.

5. Obiettivi particolari sono i seguenti:

- preservare i residui lembi di vegetazione autoctona (individuabili nei tre strati: arboreo, arbustivo ed erbaceo) di tipo igrofila, sub-igrofila, idro-igrofila flottante, dell'intero sistema fluvio-lacustre;
- conservare l'attuale sviluppo e favorire l'espansione degli habitat della direttiva comunitaria.

6. Nella progettazione, esecuzione e gestione degli interventi devono essere tutelate tutte le formazioni boscate, con particolare attenzione alle cenosi presenti su pendii acclivi, nonché le connessioni ecologiche, proponendo inoltre la realizzazione di "corridoi biologici" che connettano tra loro aree naturali e seminaturali con particolare cura per la vegetazione ripariale.

7. Qualsiasi intervento sul patrimonio forestale della Riserva naturale regionale lago di Posta Fibreno, ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della l.r. 29/1997 e successive modifiche, deve essere sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente di gestione.

Art. 41
Aree della Rete Natura 2000

1. Il territorio dell'area naturale protetta che ricade all'interno della Zona speciale di conservazione (ZSC) IT6050015 - lago di Posta Fibreno, il cui perimetro è individuato nella Tav. 10 del Piano della Riserva naturale regionale lago di Posta Fibreno è sottoposto a specifiche misure di salvaguardia e di conservazione, ai sensi delle direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE, come recepite nel Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. Le disposizioni contenute nel Piano di gestione e nelle relative Misure di conservazione previste per le ZSC in parola, la cui designazione è avvenuta con deliberazione della Giunta regionale 158/2016, ricadenti all'interno della Riserva naturale regionale lago di Posta Fibreno, sono parte integrante del Piano, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del medesimo d.p.r.. Nel caso di contrasti tra il Piano e le Misure di conservazione *de quo* prevalgono le prescrizioni più restrittive e comunque volte alla salvaguardia degli *habitat* e delle specie.

2. Ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della l.r. 29/1997 e successive modifiche il presente Piano integra le misure di conservazione per gli *habitat* e le specie di interesse comunitario ai sensi della direttiva *Habitat* e della direttiva Uccelli tenendo conto di quanto previsto nelle deliberazioni della Giunta regionale 612/2011 e 158/2016.

Art. 42
Fauna selvatica - Fauna della direttiva europea

1. La fauna selvatica costituisce patrimonio indisponibile della collettività e rappresenta uno dei valori principali oggetto della tutela da parte della Riserva naturale regionale lago di Posta Fibreno. A tale scopo sono da ritenersi oggetto di tutela, oltre che le specie presenti, anche i loro *habitat* naturali, nonché tutte le aree e gli elementi di connessione fra gli stessi.

2. La conservazione attiva e la tutela degli *habitat* faunistici e delle specie animali con particolare riferimento a quelle d'interesse comunitario e di interesse conservazionistico, alle quali si applicano le norme e le specifiche misure di conservazione previste dalle deliberazioni della Giunta regionale 612/2011 e 158/2016 sono attuate come di seguito:

- con la promozione e realizzazione di azioni di informazione e sensibilizzazione per la conoscenza e la tutela delle specie animali presenti nella Riserva;
- con la promozione di interventi di gestione faunistica quali le reintroduzioni e i ripopolamenti, favorendo, quando possibile, la ricolonizzazione naturale delle popolazioni residue delle specie;
- con la promozione di attività di gestione e di ricerca al fine di assicurare un monitoraggio costante sulla distribuzione, la consistenza e lo stato di conservazione delle specie di interesse comunitario e di particolare interesse conservazionistico presenti all'interno della Riserva.

Art. 43
Ulteriori misure di tutela

1. Gli elettrodotti e le linee aeree ad alta e media tensione di nuova realizzazione o oggetto di interventi di manutenzione straordinaria o in ristrutturazione, devono essere messi in sicurezza rispetto al rischio di elettrocuzione e impatto degli uccelli; sono da considerare preferenziali le scelte progettuali che siano orientate all'interramento o all'isolamento delle linee elettriche e che prevedano la scelta di tracciati idonei a limitare al minimo gli impatti.

2. Le aree non coltivate permanentemente e quelle ritirate dalla produzione devono essere mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'articolo 6 del regolamento CE n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003, tenendo conto del Piano strategico della Politica agricola comune (PAC) vigente e delle disposizioni regionali di recepimento ed attuazione.

TITOLO VII PROCEDURE DI VERIFICA E DI CONTROLLO

Art. 44

Nulla osta e verifica di ammissibilità

1. Il rilascio di permessi di costruire o autorizzazioni, relativi ad interventi, impianti ed opere all'interno della Riserva naturale regionale lago di Posta Fibreno è sottoposto a preventivo nulla osta dell'Ente di gestione, ai sensi dell'articolo 28 della l.r. 29/1997 e con le procedure previste dalla stessa legge. Il nulla osta è teso a verificare la conformità dell'intervento stesso con il Piano e con il Regolamento dell'area protetta, nonché il rispetto dei criteri indicati nell'articolo 33 della l.r. 29/1997 e successive modifiche.

2. Nel caso di interventi abusivi previsti dall'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modifiche e di inerzia dell'ente di gestione Riserva naturale regionale lago di Posta Fibreno o del comune nell'adozione degli atti di cui, rispettivamente, all'articolo 28, comma 3, della l.r. 29/1997 e al comma 2 del citato articolo 31 del d.p.r. 380/2001, la Giunta regionale, previo invito a provvedere entro un congruo termine, esercita i poteri sostitutivi e ordina essa stessa la riduzione in pristino. Qualora il responsabile dell'abuso non provveda alla riduzione in pristino disposta dalla Regione, l'opera abusiva e l'area prevista dall'articolo 31, comma 3, del d.p.r. 380/2001 sono acquisiti al patrimonio della Regione medesima che provvede altresì alla demolizione dell'opera ai sensi della normativa vigente.

3. Non sono soggetti a nulla osta, fermo restando quanto previsto dall'articolo 13 commi 1, 2 e 4 della l. 394/1991, gli interventi di cui all'articolo 28, comma 4 *ter*, della l.r. 29/1997.

Art. 45

Valutazione di Incidenza (VI)

1. Sono soggetti alla procedura di Valutazione di Incidenza (VI) i piani o i progetti degli interventi compresi nel territorio della Riserva che ricadono all'interno dei ZSC/ZPS in quanto possono avere effetti significativi sul sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE e dell'Allegato G al d.p.r. 357/1997, quale regolamento statale di attuazione della direttiva. In ogni caso, tutti gli interventi, devono essere realizzati nel rispetto delle prescrizioni del presente Piano, nonché delle Misure di conservazione la cui assegnazione è avvenuta con deliberazione della Giunta regionale 14 aprile 2016, n. 159.

2. Ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 938/2022 sono esclusi dalla procedura tutti gli interventi e le attività riconosciuti come direttamente connessi e necessari alla gestione dei siti Natura 2000, ovvero esclusivamente nei casi siano esclusivamente finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000. È in ogni caso previsto l'assoggettamento della proposta a screening di incidenza al fine di verificare che le modalità di attuazione della stessa non possano comportare effetti negativi sugli altri obiettivi di conservazione del sito.

3. Ai sensi dell'articolo 5, comma 10, del d.p.r. 357/1997, qualora nei siti ricadano tipi di *habitat* naturali e specie prioritari, il piano o l'intervento di cui sia stata valutata l'incidenza negativa sul Sito di importanza comunitaria, può essere realizzato soltanto con riferimento ad esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza per l'ambiente ovvero, previo parere della Commissione europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.



RISERVA NATURALE REGIONALE

“Lago di Posta Fibreno”



**PIANO DELL'AREA NATURALE PROTETTA
(art. 26 della L.R. 29/1997)**

SCHEDE PROGETTO

1	Area Naturale Protetta	RISERVA NATURALE LAGO DI POSTA FIBRENO
	Titolo dell'intervento	TUTELA E GESTIONE DEI CHIROTTERI

Settore di intervento	Naturalistico
-----------------------	---------------

Localizzazione e contestualizzazione nel Piano	Chiroterri presenti nella Riserva Naturale Lago di Posta Fibreno (*)		
	FAMIGLIA	SPECIE	NOME COMUNE
	Rhinolophidae	Rhinolophus ferrumequinum	ferro di cavallo maggiore
		Rhinolophus hipposideros	ferro di cavallo minore
	Vespertilionidae	Pipistrellus kuhlii	pipistrello albolimbato
		Pipistrellus pigmaeus	pipistrello pigmeo
		Pipistrellus pipistrellus	pipistrello nano
		Myotis daubentonii	vespertilio di Daubenton
		Myotis sp.	-
		Miniopterus schreibersii	miniottero
		Nyctalus leisleri	nottola di Leisler
		Hypsugo savii	pipistrello di Savi
	Molossidae	Tadarida teniotis	molosso di Cestoni
	<p>Delle dieci specie censite (più una appartenente al genere <i>Myotis</i> ma non determinata, <i>M. daubentonii</i>, <i>P. pygmaeus</i> e <i>N. leisleri</i> sono più o meno strettamente legate agli ecosistemi acquatici per l'alimentazione (Vaughan et al. 1997; Russo e Jones, 2003).</p> <p>Altre, come <i>P. kuhlii</i>, sono più ampiamente diffuse per la loro spiccata plasticità ecologica e per la capacità di sfruttare una varietà di habitat di foraggiamento (Russo e Jones, 2003).</p> <p>Per quanto riguarda le direttive europee, tutte le specie di Chiroterri sono incluse nell'all'IV della Direttiva Habitat; <i>Rhinolophus ferrumequinum</i>, <i>R. hipposideros</i> e <i>Miniopterus schreibersii</i> sono inoltre incluse nell'all. II della Direttiva Habitat; tutte le specie ad eccezione di <i>Pipistrellus pipistrellus</i> sono inoltre incluse nell'all'II della Convenzione di Berna.</p> <p>(*) Indagine sulla chiroterrofauna della Riserva Naturale del Lago di Posta Fibreno - AA.VV., 2008</p>		

Stralcio della cartografia di Piano Si fa riferimento all' "Indagine sulla chiroterrofauna della Riserva Naturale del Lago di Posta Fibreno" (AA. VV. 2008)

Finalità dell'intervento	Formulazione di indicazioni e interventi prioritari per la gestione dei chiroterri finalizzata alla loro tutela. I chiroterri manifestano una varietà di esigenze ecologiche che richiedono di conseguenza azioni condotte su più ambienti e su diverse scale spaziali e temporali.
---------------------------------	---

Descrizione sintetica dell'intervento

CHIROTTERI E BOSCHI

Sarà favorito l'aumento delle superfici gestite a fustaia, o comunque nella naturale evoluzione dei cedui invecchiati verso forme strutturalmente tipiche delle fustaie disetanee. In esse occorrerà fare la massima attenzione nel favorire la presenza di alberi morti o vetusti, fondamentali per specie come *Barbastella barbastellus* (finora non osservato nella Riserva) nonché del vespertilio di Bechstein (*Myotis bechsteinii*), la cui presenza è stata già riscontrata e documentata.

Da un punto di vista quantitativo, un aumento delle fustaie pari al 20-30% della superficie boscata favorirebbe sensibilmente i chiroterri. Tra queste, si prevederanno aree forestali lasciate all'evoluzione naturale.

Si eviteranno, nel ceduo, il taglio di grandi superfici, prediligendo un taglio meno invasivo, su piccole aree.

In zone caratterizzate da scarsa disponibilità di cavità arboree (molti cedui o impianti di conifere) è inoltre possibile apporre bat box, rifugi artificiali che favoriscono l'insediamento di molte specie di chiroterri.

Per aree forestali di estensione minore di 5 ettari, si raccomanda di lasciare indisturbati alcuni alberi (almeno 10 per ettaro) preferibilmente quelli più maturi o che comunque si ritengono più probabilmente utilizzati dai chiroterri. Intorno a questi alberi dovranno essere conservati individui tali da creare una "zona tampone" che copra almeno uno spazio pari a una volta e mezzo la copertura offerta dell'albero centrale di interesse. Gli alberi sottoposti a tutela potranno essere distribuiti nella particella forestale, oppure concentrati in gruppi. Dovranno, inoltre, essere sempre connessi al restante sistema forestale, ossia non costituire "isole". Si prevede infine di conservare quanti più alberi maturi è possibile per garantire il rimpiazzo degli alberi protetti ormai avviati al decadimento naturale.

Per le aree forestali di estensione superiore ai 5 ettari, si raccomanda di lasciare all'invecchiamento naturale indefinito almeno il 5% dell'area in oggetto. Anche in questo caso, il criterio di conservazione di individui arborei più vocati per i chiroterri (alberi maturi, con cavità, etc.) resta invariato, così come quello della creazione di zone tampone intorno agli alberi protetti mediante conservazione di individui arborei limitrofi. Se possibile, dare priorità ai settori più umidi dell'area forestale perché particolarmente utili anche per il foraggiamento. Infine, saranno favoriti elementi di connessione esterni al bosco, quali aree umide e coltivi, mediante sistemi di siepi. Corridoi particolarmente utili risultano quelli costituiti da alberi che rimarcano confini storici o torrenti, ricchi in biodiversità vegetale e particolarmente utili per i chiroterri.


CHIROTTERI E AGRICOLTURA

In generale, è necessario indirizzare lo sforzo di miglioramento ambientale attraverso la conservazione di boschetti e filari di alberi prospicienti ad aree di pascolo o coltivi favorendo così la presenza di insetti-preda e di conseguenza il foraggiamento dei chiroterri. Queste situazioni permettono ai rinolofidi di effettuare la caccia dai posatoi.

Negli strumenti attuativi e regolamentari del Piano, sarà scoraggiato l'impiego di farmaci nelle aziende agricole che allevano animali. Inoltre mantenere il bestiame al pascolo brado nei pressi dei rifugi nursery di questa specie favorisce sensibilmente il successo riproduttivo della colonia. Margini di coltivi ricchi in specie erbacee, interposti tra siepi e campi, sostengono ulteriori specie di insetti che rappresentano una fonte di cibo importante per i chiroterri. Sarà favorito un sistema continuo di siepi o filari alberati nel paesaggio agricolo e un elevato livello di connessione, ad es. tramite siepi con una larghezza basale di 3-6 m.

Nelle aree forestali contigue governate a ceduo, sarà prescritto di mantenere piccole chiare, utili in special modo per i chiroterri adattati a cacciare in situazioni di margine. Anche alberi isolati sono da conservarsi, poiché possono favorire l'attività di foraggiamento.

Ruderi ed edifici rurali come masserie spesso ospitano colonie anche importanti di chiroterri antropofili. È importante proteggere questi siti e scoraggiare ogni forma di esclusione delle colonie dai siti. Sarà posta la massima attenzione rispetto alle attività di ristrutturazione, cercando sempre di incoraggiare scelte che permettano la sopravvivenza delle colonie. In ogni caso, evitando che il calendario dei lavori interferisca con

	<p>la presenza dei chiroteri, in genere limitata al periodo di attività nella tarda primavera- estate.</p> <p>Sullo specchio d'acqua del Lago Fibreno si osserva un'elevatissima attività di alimentazione a carico di chiroteri appartenenti ai generi <i>Myotis</i>, <i>Tadarida</i>, <i>Pipistrellus</i> e di <i>H. savii</i>. Una prima indicazione gestionale riguarderà perciò l'eventuale sviluppo solo di quelle attività che possano garantire la persistenza di un buon grado di naturalità in questi biotopi</p>
<p>Prescrizioni e raccomandazioni progettuali</p>	<p><u>Tipologia:</u> Piccole superfici forestali</p> <p><u>Modalità di gestione per la conservazione dei chiroteri:</u> In rosso: alberi "target" per la conservazione; in arancione: alberi "tampone" posti a protezione (planimetria esemplificativa)</p> <p><u>Tipologia:</u> Grandi superfici forestali</p>  <p><u>Modalità di gestione per la conservazione dei chiroteri:</u> In rosso: alberi "target" per la conservazione; in arancione: alberi "tampone" posti a protezione (planimetria esemplificativa)</p> 


Priorità dell'azione	Media
Indicatori di realizzazione	Realizzazione di interventi attivi per la conservazione delle specie; inserimento di norme all'interno del regolamento della Riserva
Indicatori di risultato	Entità delle popolazioni e numero di specie di nelle aree di intervento
Indicatori di impatto	Miglioramento status di conservazione del Gruppo nella Riserva

SCHEDA PROGETTO 2	Area Naturale Protetta	RISERVA NATURALE LAGO DI POSTA FIBRENO
	Titolo dell'intervento	AMBITO URBANO DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E PAESAGGISTICA

Settore di intervento	RIQUALIFICAZIONE URBANA
------------------------------	-------------------------

Localizzazione e contestualizzazione nel Piano	<p>I sette ambiti da riqualificare dal punto di vista ambientale e paesaggistico degli interventi sono corrispondenti alla "zona D1" del Piano della Riserva in cui sono presenti residenze e servizi suscettibili di essere funzionali alla valorizzazione e fruizione della Riserva.</p> <p>Si tratta di aree così dislocate da nord a sud:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lungo via Carpello in loc. Colle Roccia (a Nord del Lago) 2. Lungo Via Carpello (a Nord del Lago); 3. Lungo Via Forcella (a Nord del Lago); 4. Lungo via San Vennitto (a Sud del Lago) 5. Casa Colle Iaruscio (a Sud del Lago) 6. Loc. La Peschiera (a Sud del Lago) 7. Lungo il fiume Fibreno nei pressi della storica Villa Mazzenga
---	---

Stralcio della cartografia di Piano




Descrizione sintetica dell'intervento	<p>Si tratta di interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica in Zona D1 per i quali le eventuali opere da realizzare devono rispettare i caratteri costruttivi e tipologici storici dei luoghi ed essere realizzati secondo le prescrizioni del Norme del PTPR.</p> <p>E' consentito il cambio di destinazione d'uso dei edifici compatibilmente per le finalità del Piano della Riserva.</p> <p>E' consentito in questa zona aumento di cubatura degli edifici esistenti pari al 20%, nelle residue zone intercluse una edificazione di massimo due livelli fuori terra con indice pari a 0.8 mc/mq..</p> <p>E' esclusa la possibilità di realizzare nuovi volumi interrati, se non di natura tecnica.</p>
Prescrizioni e raccomandazioni progettuali per le relazioni di sistema e/o relative a singole componenti	<p>Nella progettazione degli ambiti d'intervento delle aree ed edifici oltre all'adeguamento alla normativa sul risparmio energetico ed sull'eliminazione delle barriere architettoniche, è d'obbligo curare la qualità architettonica e paesaggistica, anche con l'eliminazione di superfetazioni integrando materiali tradizionali</p> <p>La relativa progettazione dovrà prevedere tecnologie che utilizzano il più possibile materiali naturali e sostenibili, e tipiche dell'architettura bioclimatica, con una impostazione generale finalizzata al risparmio e all'autosufficienza energetica, fermo restando l'attenzione al contesto paesaggistico, alla qualità architettonica ed il rispetto delle norme di PTPR.</p> <p>Eventuali nuovi edifici dovranno essere al massimo di due livelli fuori terra.</p> <p>Le aree destinate alla viabilità ed a parcheggio devono essere pavimentate in terra battuta/stabilizzata o in ghiaietto e deve essere previsto un sistema di raccolta e depurazione delle acque di prima pioggia.</p>

SCHEDA PROGETTO 3	Area Naturale Protetta	RISERVA NATURALE LAGO DI POSTA FIBRENO
	Titolo dell'intervento	SERVIZI GENERALI FINALIZZATI A PROMUOVERE PROCESSI DI SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO LOCALE CON CARATTERE DI PUBBLICA UTILITÀ

Settore di intervento	Fruizione/Attrezzature e servizi
------------------------------	----------------------------------

Localizzazione e contestualizzazione nel Piano	L'ambito degli interventi è localizzato nella porzione della Riserva a nord del Lago in località Colle Roccia.
---	--

Stralcio della cartografia di Piano



Descrizione sintetica dell'intervento	<p>Per migliorare il sistema di fruizione e gestione della Riserva il Piano ha previsto una zona D3 di circa 1,6 ettari per la realizzazione di strutture per servizi generali finalizzati a promuovere processi di sviluppo socio economici nella Riserva, con carattere di pubblica utili e accoglienza in prossimità della sede della Riserva stessa.</p> <p>Per la realizzazione degli interventi si prevede un indice di edificabilità pari a 0,80 mc/mq. Gli edifici dovranno essere di un solo piano e gli spazi aperti di pertinenza dovranno garantire un adeguato inserimento nel contesto paesaggistico.</p> <p>E' esclusa la possibilità di realizzare nuovi volumi interrati, se non di natura tecnica.</p>
Prescrizioni e raccomandazioni progettuali per le relazioni di sistema e/o relative a singole componenti	<p>Nella progettazione degli interventi oltre all'adeguamento alla normativa sul risparmio energetico ed sull'eliminazione delle barriere architettoniche, è d'obbligo curare la qualità architettonica e paesaggistica, anche con l'eliminazione di superfetazioni ed integrando l'uso di materiali tradizionali con quello di tecnologie che utilizzano il più possibile materiali naturali e sostenibili, nonché tipiche dell'architettura bioclimatica, con una impostazione generale finalizzata al risparmio e all'autosufficienza energetica, fermo restando l'attenzione al contesto paesaggistico, alla qualità architettonica ed il rispetto delle norme di PTPR.</p> <p>Eventuali nuovi edifici dovranno essere al massimo di un livello fuori terra.</p> <p>Le aree destinate alla viabilità ed a parcheggio devono essere pavimentate in terra battuta/stabilizzata o in ghiaietto e deve essere previsto un sistema di raccolta e depurazione delle acque di prima pioggia.</p>

PIANO E REGOLAMENTO DELLA RISERVA NATURALE DI POSTA FIBRENO

COMUNE DI POSTA FIBRENO
 (Provincia di Frosinone)
 Allegato alle
 Delibere di C.C. N° 26 del 2015

Il Sindaco
 Dott. Adamo Pantano

Gruppo di lavoro
 Arch. Luigi Ferri (coordinatore, progettista)
 Arch. Cinzia Bellone (progettista)
 Dott. Emiliano Agrillo (naturalista)
 Ing. Antonio Mele (collaboratore)
 Geol. Eugenia Petrillo (consulente)

RUP
 Geom. Gabriele Di Passio


Ufficio di Piano:
 Area Amministrativa
 Dr.ssa Maria Concetta Carbone
 Rag. Raffaele Farina
 Rag. Pasqualina Lecce

Area Tecnica
 Geom. Salvatore Di Carlo
 Geom. Antonio Lecce

Tavola	Viabilità
9	
Scala 1:5.000	30 settembre 2015

Legenda

- Limite Riserva Naturale
- Ex Strada Statale SS690
Superstrada Sora - Atina - Cassino
- Ex Strada statale della Vandra SS627
Viabilità ordinaria extraurbana intercomunale
- Strade Comunali
- Strade Vicinali
- Confine comunale



PIANO E REGOLAMENTO DELLA RISERVA NATURALE DI POSTA FIBRENO - PIANO (*)
COMUNE DI POSTA FIBRENO (Provincia di Frosinone)

Allegato alla Delibera di C.C. N° 26 del 22/09/2015
Dirigibile U.T.C. per il territorio di competenza
Aut. Federico Giglio

Il Sindaco
Dott. Adamo Pantano

Gruppo di lavoro
Arch. Luigi Ferri (coordinatore, progettista)
Arch. Cinzia Bellone (progettista)
Dott. Emiliano Agrillo (naturalista)
Ing. Antonio Mele (collaboratore)
Geol. Eugenia Petrillo (consulente)

RUP
Geom. Gabriele Di Passio

Ufficio di Piano:
Area Amministrativa
Dr.ssa Maria Concetta Carbone
Rag. Raffaele Farina
Rag. Pasqualina Lecce

Area Tecnica
Geom. Salvatore Di Carlo
Geom. Antonio Lecce

Tavola	Terreni proprietà Comunali
9.1	
Scala 1:5.000	30 settembre 2015


— Limite Riserva Naturale

REGIONE LAZIO DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE

PERIMETRO (Rif. Tav. n. 10)

(*) PRECISAZIONE IN ESITO ALL'ISTRUTTORIA

AREE DI PROPRIETA DEL COMUNE DI POSTA FIBRENO



PIANO E REGOLAMENTO DELLA RISERVA NATURALE DI POSTA FIBRENO - PIANO (*)

COMUNE DI POSTA FIBRENO (Provincia di Frosinone)
 Allegato alla Delibera di C.C. N° 16 del 26/09/2015
 (Comune UTC)

Il Sindaco
 Dott. Adamo Pantano

Gruppo di lavoro
 Arch. Luigi Ferri (coordinatore, progettista)
 Arch. Cinzia Bellone (progettista)
 Dott. Emiliano Agrillo (naturalista)
 Ing. Antonio Mele (collaboratore)
 Geol. Eugenia Petrillo (consulente)


RUP
 Geom. Gabriele Di Passio

Ufficio di Piano:
 Area Amministrativa
 Dr.ssa Maria Concetta Carbone
 Rag. Raffaele Farina
 Rag. Pasqualina Lecce

Area Tecnica
 Geom. Salvatore Di Carlo
 Geom. Antonio Lecce

Tavola **10**
Perimetrazione definitiva della Riserva e assetto secondo la legge istitutiva

Scala 1:5.000 30 settembre 2015



--- Limite Riserva Naturale

Zone Riserva

-  zona A
-  zona B1
-  zona B2
-  zona C

LEGENDA

-  PERIMETRO DEFINITIVO DELLA RISERVA NATURALE
-  A - RIDUZIONE DEL PERIMETRO IN ESITO ALL'ISTRUTTORIA

(*) PRECISAZIONE IN ESITO ALL'ISTRUTTORIA

REGIONE LAZIO
 DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE

LEGENDA

- PERIMETRO (Rif. Tav. n. 10)
- A1b
- A2
- B1
- B2
- B3
- C1

(*) PRECISAZIONE IN ESITO ALL'ISTRUTTORIA

PIANO E REGOLAMENTO DELLA RISERVA NATURALE DI POSTA FIBRENO - PIANO (*)

COMUNE DI POSTA FIBRENO
 (Provincia di Frosinone)
 Allegato alla
 Delibera di C.C. N° 26 del 02/09/2015

Il Sindaco
 Dott. Adamo Pantano

RUP
 Geom. Gabriele Di Passio

Ufficio di Piano:
 Area Amministrativa
 Dr.ssa Maria Concetta Carbone
 Rag. Raffaele Farina
 Rag. Pasqualina Lecce

Area Tecnica
 Geom. Salvatore Di Carlo
 Geom. Antonio Lecce

Gruppo di lavoro
 Arch. Luigi Ferri (coordinatore/progettista)
 Arch. Cinzia Bellone (progettista)
 Dott. Emiliano Agrillo (naturalista)
 Ing. Antonio Mele (collaboratore)
 Geol. Eugenia Petrillo (consulente)

Tavola *Assetto della Riserva e Zonizzazione*
11
 Scala 1:5.000 30 settembre 2015

Legenda

- zona A1
- zona A2
- zona A3
- zona B1
- zona B2
- zona B3
- zona B4
- zona C1
- zona C2
- zona D1
- zona D2
- zona D3
- zona D4
- SIC/ZPS IT6050015 "Lago di Posta Fibreno"
- limite riserva

